



**PROVINCIA DI SAVONA**



Settore Gestione della Viabilità, Edilizia e Ambiente  
Manutenzione stradali ordinarie, segnaletica e demanio

**APPALTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE-ANTIGELO  
LUNGO LE SP.PP. DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SAVONA  
ANNUALITA' 2025/26 - 2026/27**

**PROGETTO ESECUTIVO  
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**



RUP: ing. geol. <a href="#">Gaya Briano</a> Progettista: geom. <a href="#">Marco Cozza</a> geom. <a href="#">Umberto Baccino</a> geom. <a href="#">Giancarlo Orsi</a> Collaboratori: geom. <a href="#">Bruno Basile</a> geom. <a href="#">Nicola Benetti</a> geom. <a href="#">Massimiliano Broccolato</a> arch. <a href="#">Emiliano Fresia</a> CSP geom. <a href="#">Marco Cozza</a>  CSE	Responsabile dei lavori (D.Lgs. 81/08) <a href="#">ing. geol. Gaya Briano</a>	elaborato EL. 1E
	Finanziamento: <a href="#">Fondi propri dell'amministrazione</a>	Data <a href="#">01/09/2025</a>
		aggiornamento/i data e numero
		scala/e
	Importo progetto <a href="#">€ 3.235.926,34</a>	Programma triennale: <a href="#">2025-2027</a>
	C.U.P.: <a href="#">J36G25000090003</a>	
C.P.V.: <a href="#">90620000-9</a>	Revisione: 0	
PROVINCIA DI SAVONA Via Sormano, 12 – 17100 Savona Tel 019 831 31 – Fax 019 831 3269 <a href="mailto:protocollo@pec.provincia.savona.it">PEC: protocollo@pec.provincia.savona.it</a> <a href="http://www.provincia.savona.it">www.provincia.savona.it</a>	Dirigente di Settore Responsabile del Servizio E-mail Responsabile del Servizio Orario C.F. 00311260095	<a href="#">ing. Chiara VACCA</a> <a href="#">ing. geol. Gaya Briano</a> <a href="mailto:g.briano@provincia.savona.it">g.briano@provincia.savona.it</a> dal lunedì al venerdì – ore 10,00/12,30 martedì e giovedì – ore 15,30/17,30



# Indice generale

<b>CAPO 1- DISPOSIZIONI NORMATIVE.....</b>	<b>7</b>
<b>Parte1.1 - CONTENUTO DELL'APPALTO.....</b>	<b>7</b>
Art.1.1.1 - Riferimenti normativi.....	7
Art.1.1.2 - Oggetto dell'appalto.....	7
Art.1.1.3 - Corrispettivo dell'appalto e scelta del contraente.....	8
Art.1.1.4 - Modalità di stipulazione del contratto.....	15
Art.1.1.5 - Requisiti per la partecipazione.....	16
Art.1.1.6 - Efficacia dell'aggiudicazione.....	17
<b>Parte1.2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE.....</b>	<b>18</b>
Art.1.2.1 - Interpretazione.....	18
Art.1.2.2 - Documenti contrattuali.....	18
Art.1.2.3 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	19
Art.1.2.4 - Fallimento dell'appaltatore.....	19
Art.1.2.5 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio.....	19
Art.1.2.6 - Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione.....	20
Art.1.2.7 - Convenzioni in materia di valuta e termini.....	20
<b>Parte1.3 - TERMINI DI ESECUZIONE.....</b>	<b>20</b>
Art.1.3.1 - Consegna e inizio servizio.....	20
Art.1.3.2 - Ordini di intervento.....	21
Art.1.3.3 - Classificazione degli interventi e tempi di esecuzione.....	21
Art.1.3.4 - Penali.....	21
Art.1.3.5 - Monitoraggio degli interventi.....	22
Art.1.3.6 - Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	23
<b>Parte1.4 - CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI.....</b>	<b>23</b>
Art.1.4.1 - Prestazioni a misura.....	23
Art.1.4.2 - Eventuali Lavori a corpo.....	24
Art.1.4.3 - Eventuali lavori in economia.....	24
<b>Parte1.5 - DISCIPLINA ECONOMICA.....</b>	<b>24</b>
Art.1.5.1 - Anticipazione del prezzo.....	24
Art.1.5.2 - Pagamenti in acconto.....	24
Art.1.5.3 - Pagamenti a saldo.....	25
Art.1.5.4 - Adempimenti subordinati ai pagamenti.....	26
Art.1.5.5 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo.....	26
Art.1.5.6 - Revisione dei prezzi.....	27
Art.1.5.7 - Modifiche del contratto.....	27
Art.1.5.8 - Anticipazione del pagamento di taluni materiali.....	27
Art.1.5.9 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	27
Art.1.5.10 - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	28
<b>Parte1.6 - CAUZIONI E GARANZIE.....</b>	<b>28</b>
Art.1.6.1 - Cauzione provvisoria.....	29
Art.1.6.2 - Cauzione definitiva.....	29
Art.1.6.3 - Svincolo delle garanzie.....	30
Art.1.6.4 - Garanzia sul pagamento della rata di saldo.....	30
Art.1.6.5 - - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore.....	30
<b>Parte1.7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE.....</b>	<b>31</b>
Art.1.7.1 - Certificato ultimazione delle prestazioni.....	31
Art.1.7.2 - Verifica di regolare esecuzione delle prestazioni/verifica di conformità.....	31
Art.1.7.3 - Affidamento e contenuto dei singoli ordini di intervento.....	31

Art.1.7.4 - Recapito operativo.....	31
Art.1.7.5 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....	31
<b>Parte1.8 - SICUREZZA SUL LAVORO.....</b>	<b>32</b>
Art.1.8.1 - Gestione della sicurezza.....	32
Art.1.8.2 - Prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.....	32
<b>Parte1.9 - SUBAPPALTO.....</b>	<b>33</b>
Art.1.9.1 - CPV e Codici ATECO.....	33
Art.1.9.2 - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.....	33
Art.1.9.3 - Subappalto.....	33
Art.1.9.4 - Procedimento di autorizzazione al subappalto e del cottimo.....	36
Art.1.9.5 - Responsabilità in materia di subappalto.....	36
Art.1.9.6 - Pagamento dei subappaltatori.....	37
Art.1.9.7 - Sub-forniture e relative comunicazioni.....	37
Art.1.9.8 - Sicurezza nei cantieri dei sub-appaltatori e sub-fornitori.....	38
<b>Parte1.10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO.....</b>	<b>38</b>
Art.1.10.1 - Definizione controversie correlate ad aspetti tecnici e ai fatti.....	38
Art.1.10.2 - Collegi consuntivi.....	39
Art.1.10.3 - Procedimento per il tentativo di accordo bonario applicato per le controversie di natura economica.....	39
Art.1.10.4 - Controversie di natura economica.....	39
Art.1.10.5 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	39
Art.1.10.6 - Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC).....	40
Art.1.10.7 - Risoluzione del contratto.....	41
Art.1.10.8 - Obblighi di ripiegamento dell'appaltatore successivi alla risoluzione.....	43
Art.1.10.9 - Rapporti economici nel caso di esecuzione d'ufficio.....	44
Art.1.10.10 - Recesso.....	44
<b>Parte1.11 - ULTIMAZIONE SERVIZIO.....</b>	<b>44</b>
Art.1.11.1 - Ultimazione attività e gratuita manutenzione.....	44
Art.1.11.2 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione.....	45
<b>Parte1.12 - NORME FINALI.....</b>	<b>45</b>
Art.1.12.1 - Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore.....	45
Art.1.12.2 - Conformità agli standard sociali.....	48
Art.1.12.3 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto.....	48
Art.1.12.4 - Disciplina antimafia nel caso di subappalto a cascata.....	49
Art.1.12.5 - Patto di inderogabilità.....	49
Art.1.12.6 - Spese contrattuali, imposte, tasse.....	49
<b>Parte1.13 - Eventuali.....</b>	<b>49</b>
Art.1.13.1 - Danni a carico dell'appaltatore.....	49
Art.1.13.2 - Disposizioni per i noleggi.....	49
Art.1.13.3 - Prestazioni particolari per il Lotto N° 7 e 8 dovute al "piano neve" prefettizio.....	50
<b>CAPO 2- Prescrizioni generali sulle attività da svolgere.....</b>	<b>51</b>
<b>Parte2.1 - PREMESSA.....</b>	<b>51</b>
Art.2.1.1 - Scopo del servizio.....	51
Art.2.1.2 - Divisione in lotti e ambiti montano e marino.....	51
Art.2.1.3 - Variabilità degli importi di contratto.....	51
Art.2.1.4 - Manleva da parte dell'Appaltatore.....	51
Art.2.1.5 - Obblighi particolari.....	51
Art.2.1.6 - Variazioni.....	52
Art.2.1.7 - Indicazioni a carattere generale.....	52
Art.2.1.8 - Indicazioni generali sui lotti.....	52

Art.2.1.9 - Potenza mezzi.....	52
Art.2.1.10 - Indicazioni generali sui mezzi.....	52
Art.2.1.11 - Referente e operatori.....	53
Art.2.1.12 - Attivazione del servizio.....	53
Art.2.1.13 - Indicazioni specifiche per i mezzi adibiti al trattamento antighiaccio.....	54
Art.2.1.14 - Indicazioni specifiche per i mezzi adibiti alla rimozione del manto nevoso.....	54
Art.2.1.15 - Indicazioni specifiche per la pala caricatrice.....	54
Art.2.1.16 - Collaudo dei mezzi da parte del D.E.C.....	54
Art.2.1.17 - GPS.....	55
<b>Parte2.2 - Caratteristiche dei materiali.....</b>	<b>55</b>
Art.2.2.1 - Norme generali sui materiali di consumo.....	55
Art.2.2.2 - Inerte.....	56
Art.2.2.3 - Salgemma.....	56
Parte2.3 - Cloruro di calcio.....	58
<b>Parte2.4 - Prestazioni del servizio.....</b>	<b>59</b>
Art.2.4.1 - Piano neve.....	59
Art.2.4.2 - Compenso fisso forfettario.....	59
Art.2.4.3 - Compenso sicurezza dovuto a interferenze durante i servizi di trattamento preventivo e sgombero neve.....	61
Art.2.4.4 - Prestazioni per trattamento preventivo con fondenti salini.....	62
Art.2.4.5 - Prestazioni in nevicata.....	63
Art.2.4.6 - Intervento a seguito di presenza di ghiaccio puntuale che crea pericolo alla viabilita. con cloruro di calcio (cacl2).....	65
Art.2.4.7 - Interventi taglio piante in caso di galaverna o eventi eccezionali.....	66
Art.2.4.8 - Spazzamento a fine stagione.....	67
<b>Parte2.5 - Conclusioni.....</b>	<b>67</b>
Art.2.5.1 - Controlli.....	67
Art.2.5.2 Dichiarazione da parte appaltatore.....	67

## CAPO 1- DISPOSIZIONI NORMATIVE

### Parte1.1 - CONTENUTO DELL'APPALTO

#### Art.1.1.1 - Riferimenti normativi

- Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19.04.2000 n.145.
- D. Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).
- Legge n. 120 del 2020.
- Decreto-legge n. 21 del 2021.
- Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Legge 5 giugno 2020, n. 40).
- Regolamento approvato con D.M. MIT 7 marzo 2018, n. 49.
- D. Lgs. 152/2006 s.m.i.
- D. Lgs. n. 81/2008 - testo Unico sicurezza sul lavoro.
- D. Lgs. n. 285 del 30/04/92 e s.m.i. - Nuovo codice della strada.
- D.P.R. n. 495 del 16/12/92 e s.m.i. - Regolamento di Esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S.
- Norme vigenti in materia di assunzioni (comprese quelle obbligatorie e le garanzie per i disabili), tutela dei lavoratori, assistenza sociale, assicurazione e prevenzione degli infortuni dei lavoratori.
- Disposizioni vigenti in materia di trattamento economico e normativo della mano d'opera.
- Legislazione in materia di circolazione stradale, tutela e conservazione del territorio e dell'ambiente.
- Norme in materia di prevenzione antimafia.

#### Art.1.1.2 - Oggetto dell'appalto

C.1 Ai sensi dell'Art. 14, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, l'oggetto del l'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le attività necessarie per la realizzazione dell'intervento di cui al C.2.

C.2 L'intervento è così individuato:

- a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: APPALTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE-ANTIGELO LUNGO LE SP.PP. DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SAVONA – ANNUALITA' 2025/26 - 2026/27 - DURATA 2 ANNI
- b) descrizione sommaria:
  - **Sgombero neve e antigelo,**  
**CPV: 90620000-9 - Servizi di sgombero neve ATECO: 81.23.91;**
- c) ubicazione: Strade provinciali;
- d) durata: dal 1 novembre al 30 aprile per 2 annualità

C.3 Sono compresi nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

C.4 L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

C.5 Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010 e dell'articolo 65, comma 4 sarà acquisito il seguente codice:

- a) il Codice Unico Intervento (**CUI**) (S00311260095202500002)
- b) il Codice Unico di Progetto (**CUP**) (J36G25000090003)
- c) il Codice identificativo della gara (**CIG**) relativo all'intervento.

C.6 Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- a) **Codice dei contratti:** il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i e suoi allegati;
- b) **DM 49 del 07 Marzo 2019**
- c) **Capitolato generale:** il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
- d) **Decreto n. 81 del 2008:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) **Stazione appaltante:** il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende l'Amministrazione aggiudicatrice, l'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell'art.1 all.1.1 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che sottoscriverà il contratto;
- f) **L'Appaltatore:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato) che si è aggiudicato il contratto
- g) **RUP:** Responsabile unico del progetto di cui all'art. 15 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36
- h) **DEC:** Direttore Esecuzione dei Contratti, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- i) **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva previsto dal art. 1 dell'All. II 10 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- j) **DUVRI:** Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti documento previsto dall'articolo 26 del Decreto Legislativo 81/08, che ha lo scopo di valutare e gestire i rischi derivanti dall'interazione tra diverse imprese o lavoratori autonomi che operano nello stesso luogo di lavoro
- k) **Costo del personale:** il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui all' art. 41 co.13 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.
- l) **Costi della sicurezza speciali (o diretti):** “sono i costi aggiuntivi a quelli ordinari per apprestamenti, DPI interferenziali, opere, procedure, disposizioni, prestazioni specificatamente previste nel DUVRI e richieste in aggiunta al fine di eliminare le interferenze o particolari situazioni di rischio; essi discendono dall'apposita stima effettuata nel DUVRI (Allegato XV del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- m) **Costi della sicurezza ordinari (o indiretti):** sono quelli in generale necessari, in relazione alle attività da appaltare, per l'attuazione di tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e di salute che, anche se non estrinsecati, sono di fatto già contenuti nell'offerta dell'operatore economico; si tratta quindi di costi afferenti l'attività svolta da ciascuna Impresa (rischi propri dell'appaltatore), strumentali all'esecuzione in sicurezza delle attività da appaltare e sono una quota parte delle spese generali afferenti l'Impresa (ai sensi del comma 6 dell'art. 26 e del comma 3 bis dell'art. 86 del Codice dei contratti)”
- n) **CSE:** il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008 ;
- o) **lotto funzionale:** uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti

### Art.1.1.3 - Corrispettivo dell'appalto e scelta del contraente

C.1 L'importo complessivo delle lavorazioni e prestazioni di cui si compone l'intervento è definito nella seguente tabella:

#### Quadro economico generale

QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO BIENNALE		
<b>A1</b>	<b>IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO</b>	<b>€ 2.339.545,62</b>
	- di cui costo del personale	€ 470.664,38

A2	Oneri della sicurezza aggiuntivi non ribassabili	€ 269.540,14
<b>A</b>	<b>IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO</b>	<b>€ 2.609.085,76</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
C1	I.V.A.	€ 573.998,86
C2	Incentivo Dlgs 36/2023 art. 45 c. 3	€ 41.745,38
C3	Incentivo Dlgs 36/2023 art. 45 c. 5	€ 10.436,34
C4	Contributo anac	€ 660,00
<b>C</b>	<b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 626.840,58</b>
<b>A+B+C IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO</b>		<b>€ 3.235.926,34</b>

L'importo complessivo biennale del servizio è pari ad **€ 2.609.085,76**, al netto dell'IVA nello specifico:

- **€ 470.664,38** = (vedi TABELLA B colonna 3) per costo della manodopera, meramente indicativo stimato dalla stazione appaltante, determinato ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14, del codice dei contratti, dei quali:

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso, salvo quanto disposto dall'art. 41 comma 14 del Codice.

- **€ 269.540,14**= costi della sicurezza non ribassabili e non giustificabili (D. Lgs. 36/2023, art. 110, comma 4, lett. b);

### SPECIFICA DEI LOTTI D'INTERVENTO NELL'APPALTO

La rete stradale complessiva della Provincia di Savona è stata suddivisa in numero 3 Zone e 12 lotti d'intervento, che raggruppano strade provinciali che sono collegate tra loro o che sono ubicate nelle immediate vicinanze, singolarmente posti in appalto con individuazione specifica dell'importo singolo a base d'appalto. (si rimanda per maggiori dettagli all'elaborato 1C SCHEMI GRAFICI RELATIVI ALLA COMPOSIZIONE).

#### Zona Savonese Erro-Sassellese

##### Lotto 1

SP Numero	Nome	da	a	Lunghezza a
SP 7	"di Piancastagna"	0,000	2,200	2,200
SP 31	"Urbe – Piampaludo La Carta"	0,000	12,171	12,171
SP 40	"Urbe -Vara - Passa del Faiallo"	0,000	11,680	11,680
SP 49	"Sassello – Urbe" – S, Michele – Martina"	0,000	18,212	18,212
SP 53	"Urbe - Martina - Acquabianca"	0,000	5,730	5,730
<b>Totale Km</b>				<b>49,993</b>

##### Lotto 2

SP Numero	Nome	da	a	Lunghezza a
SP 10	"Mioglia – Miogliola"	0,000	2,015	2,015
SP 29 bis	"di PianaCrixia"	105,980	115,150	9,170
SP 29 dir B	"di Deگو"	120,270	124,570	4,300
SP 41	"Pontinvrea – Montenotte"	0,000	8,950	8,950
SP 43	"dei Porri"	0,000	3,160	3,160
SP 50	"Pontinvrea – Mioglia"	0,000	7,370	7,370
SP 542	"Di Pontinvrea" (Deگو - Giovo)	0,000	18,450	18,450

<b>Totale Km</b>	<b>53,415</b>
------------------	---------------

**Lotto 3**

SP Numero	Nome	da	a	Lunghezza
SP 2	"Albisola – Ellera – Stella"	0,449	11,034	10,585
SP 22	"Celle – sanda – Stella S,M,"	0,160	9,120	8,960
SP 32	"di Stella S, Bernardo"	0,000	2,800	2,800
SP 37	"Sanda – Gameragna – Vetriera"	0,000	3,909	3,909
SP 57	"Varazze – Casanova – Alpicella – Stella S,M,"	0,000	14,930	14,930
SP 57 bis	"del Pero"	7,500	7,906	0,406
SP 57 ter	"di Alpicella"	10,280	10,650	0,370
SP 542	"Di Pontinvrea" (Madonna del salto – Varazze)	18,450	30,845	12,395
<b>Totale Km</b>				<b>54,355</b>

**Lotto 4**

SP Numero	Nome	da	a	Lunghezza
SP 8	"Spotorno-Vezzi Portio"	0,000	18,635	18,635
SP 8 bis	"Spotorno-Vezzi Portio"	5,950	9,080	3,130
SP 8 dir A	"Spotorno-Vezzi Portio"	0,000	0,593	0,593
SP 45	"Finale L, - Manie – Voze – Spotorno"	0,863	13,810	12,947
SP 54	"Noli – Voze – Magnone"	0,000	5,910	5,910
SP 58	"Di Quiliano"	0,085	3,410	3,325
SP 59	"Di Bergeggi"	0,000	1,780	1,780
SP 62	"di Spotorno"	0,000	1,000	1,000
<b>Totale Km</b>				<b>47,320</b>

**Zona Val Bormida**

**Lotto 5**

SP Numero	Nome	da	a	Lunghezza
SP 5	"Altare_Mallare"	1,930	8,040	6,110
SP 5 dir	"Altare_Mallare"	0,000	2,359	2,359
SP 15	"Carcare – Pallare – Bormida – Melogno"	1,584	14,200	12,616
SP 15 bis	"Di Carcare"	0,000	2,600	2,600
SP 16	"Di Osiglia"	0,000	18,000	18,000
SP 38	"Mallare_Bormida_Melogno"	0,000	9,940	9,940
<b>Totale Km</b>				<b>51,625</b>

**Lotto 6**

SP Numero	Nome	da	a	Lunghezza
SP 47	"Calizzano – Garessio"	0,000	5,420	5,420
SP 48	"Santuario del Deserto"	0,000	1,760	1,760
SP 51	"Bormida di Millesimo"	0,000	19,300	19,300
SP 490	"Del Colle del Melogno" (da confine a bivio sp 15)	1,431	29,260	27,829

<b>Totale Km</b>	<b>54,309</b>
------------------	---------------

**Lotto 7**

SP Numero	Nome	da	a	Lunghezza
SP 9	"Cairo m,tte Scaletta Uzzone"	2,360	14,060	11,700
SP 12	"Savona – Altare"	0,240	26,640	26,400
SP 29	"del Colle di Cadibona"	132,647	151,855	19,208
SP 33	"Deogo – S, Giulia"	0,000	10,010	10,010
SP 33 bis	"Deogo – S, Giulia"	7,940	10,800	2,860
SP 36	"Bragno – Ferrania" (tratto A)	0,000	1,370	1,370
SP 36	"Bragno – Ferrania" (Tratto B)	2,260	7,030	4,770
SP 61	"Ponte della Volta"	0,000	1,353	1,353
<b>Totale Km</b>				<b>77,671</b>

**Lotto 8**

SP Numero	Nome	da	a	Lunghezza
SP 11	"Marghero – Plodio – Carcare"	0,000	5,000	5,000
SP 26	"di Cosseria"	0,000	2,650	2,650
SP 26 bis	"di Cosseria"	1,230	2,860	1,630
SP 28 bis	"del Colle di Nava"	10,850	27,300	16,450
SP 42	"S, Giuseppe – Cengio"	0,000	7,670	7,670
SP 339	"di Cengio"	33,330	39,504	6,174
<b>Totale Km</b>				<b>39,574</b>

**Zona Ingauna e Finalese**

**Lotto 9**

SP Numero	Nome	da	a	Lunghezza
SP 25	"Loano – Boissano – Toirano"	1,530	5,800	4,270
SP 34	"Toirano – Balestrino"	0,000	5,340	5,340
SP 44	"Balestrino – Castelvecchio di R,B,"	0,000	9,360	9,360
SP 52	"Bareassi – Calizzano"	0,000	21,695	21,695
SP 60	"Borghetto S,S, - Bardinetto"	0,000	23,150	23,150
SP 60 dir	"Raccordo autostradale di Borghetto S, Spirito"	0,000	0,980	0,980
<b>Totale Km</b>				<b>64,795</b>

**Lotto 10**

SP Numero	Nome	da	a	Lunghezza
SP 4	"Pietra L, - Tovo S,G, - Magliolo"	1,735	12,510	10,775
SP 15	"Carcare – Pallare – Bormida – Melogno" Tratto Melogno	20,650	21,600	0,950
SP 17	"Finale L, - Calice L, - Rialto"	0,356	11,185	10,829
SP 23	"Calice – Carbuta – Melogno"	0,000	16,620	16,620
SP 24	"Pietra L, - Giustenice"	0,210	4,730	4,520
SP 24 bis	"Pietra L, - Giustenice"	1,195	1,700	0,505

SP 24 dir	"di Pietra L,"	0,000	0,340	0,340
SP 27	"Finalborgo-Orco Feglino"	0,727	8,320	7,593
SP 27 bis	"Finalborgo-Orco Feglino"	3,240	7,195	3,955
SP 46	"Calice, L, - Eze"	0,000	3,180	3,180
SP 490	"Del Colle del Melogno" (da bivio SP 15 afine strada)	29,260	44,571	15,311
SP 490 dir	"Raccordo autostradale"	0,000	0,800	0,800
<b>Totale Km</b>				<b>75,378</b>

#### Lotto 11

SP Numero	Nome	da	a	Lunghezza
SP 3	"Ceriale – Cisano sul Neva"	0,000	7,400	7,400
SP 14	"di Valpennaivaire"	0,000	11,920	11,920
SP 19	"di Arnasco"	0,000	7,140	7,140
SP 20	"di Onzo"	0,000	5,312	5,312
SP 21	"di Vendone"	0,000	4,200	4,200
SP 35	"Arnasco – Vendone – Onzo"	0,000	14,815	14,815
SP 39	"Albenga – Campochiesa"	0,686	2,720	2,034
<b>Totale Km</b>				<b>52,821</b>

#### Lotto 12

SP Numero	Nome	da	a	Lunghezza
SP 6	"Albenga – Casanova L, - Passo Cesio"	1,050	26,075	25,025
SP 13	"di Valmerula"	1,950	23,400	21,450
SP 18	"Alassio - Testico"	0,000	17,700	17,700
SP 55	"Bossoleto – Caso – Crocetta di Alassio"	0,000	7,265	7,265
<b>Totale Km</b>				<b>71,440</b>

La descrizione dei lotti individuati come sopra è riportata nell'elaborato 1C SCHEMI GRAFICI RELATIVI ALLA COMPOSIZIONE DELLE STRADE PER OGNI LOTTO

I soggetti interessati potranno presentare offerta per uno o più lotti ed essere aggiudicatari per un massimo di 4 lotti posti in appalto, secondo le modalità previste nel bando di gara e nel rispetto di quanto stabilito dal presente Capitolato Speciale di Appalto, purché dispongano di attrezzature e mezzi (intesi come macchine operatrici/trattori, pala gommata e relativi accessori) nel numero e tipologia previsti per i 4 lotti di importo maggiore a cui si intende partecipare.

E' ammesso presentare offerta su più lotti con le stesse attrezzature o gli stessi mezzi; in questo caso la ditta risultata aggiudicataria di un lotto, verrà esclusa dai lotti successivi ai quali partecipa con le medesime attrezzature o mezzi. La predetta limitazione nasce dall'impossibilità di garantire l'efficienza del servizio utilizzando i medesimi mezzi su più lotti.

C.2 L'importo per ciascun lotto, indicato nella **tabella seguente** facente parte degli elaborati che definiscono il servizio, si intende remunerativo per tutte le opere, oneri ed obblighi contrattuali previsti e comprende anche le forniture di sale, gli oneri di ammortamento materiali, delle attrezzature e degli impianti, nonché gli interessi del capitale di dotazione, le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie, i consumi o quant'altro necessario per l'espletamento del servizio, delle spese generali, dell'utile dell'appaltatore e di ogni onere conseguente all'adozione di tutte le misure di sicurezza. Nei prezzi unitari delle singole categorie d'opera s'intendono sempre comprese e compensate le spese principali ed accessorie, i consumi, i trasporti e tutto ciò che è necessario per eseguire il servizio nel modo prescritto.

Si riporta di seguito il quadro economico contenente gli importi dei singoli Lotti:

**TABELLA A - QUADRO ECONOMICO SERVIZIO INVERNALE ANNUALE PER LOTTI**

	LAVORI A MISURA	DI CUI MANODOPERA	SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO	DI CUI MANODOPERA	TOTALE
<b>LOTTO 1</b>	€ 140.992,72	€ 28.088,76	€ 11.968,43	€ 2.891,99	€ 152.961,15
<b>LOTTO 2</b>	€ 133.332,40	€ 26.060,49	€ 11.249,59	€ 2.377,19	€ 144.581,99
<b>LOTTO 3</b>	€ 33.385,11	€ 7.484,13	€ 8.117,86	€ 129,23	€ 41.502,97
<b>LOTTO 4</b>	€ 30.138,40	€ 6.909,51	€ 8.117,86	€ 129,23	€ 38.256,26
<b>LOTTO 5</b>	€ 147.524,54	€ 26.569,53	€ 11.712,10	€ 2.703,23	€ 159.236,64
<b>LOTTO 6</b>	€ 155.831,13	€ 31.125,57	€ 12.430,94	€ 3.218,03	€ 168.262,07
<b>LOTTO 7</b>	€ 161.902,27	€ 32.244,52	€ 16.772,44	€ 2.608,85	€ 178.674,71
<b>LOTTO 8</b>	€ 101.116,50	€ 20.046,10	€ 10.402,57	€ 1.768,01	€ 111.519,07
<b>LOTTO 9</b>	€ 90.377,76	€ 18.661,85	€ 11.312,11	€ 1.673,63	€ 101.689,87
<b>LOTTO 10</b>	€ 76.855,65	€ 16.648,91	€ 13.450,03	€ 970,07	€ 90.305,68
<b>LOTTO 11</b>	€ 38.999,74	€ 8.596,70	€ 8.324,03	€ 266,51	€ 47.323,77
<b>LOTTO 12</b>	€ 59.316,59	€ 12.896,12	€ 10.912,11	€ 644,03	€ 70.228,70
<b>TOTALI</b>	<b>€ 1.169.772,81</b>	<b>€ 235.332,19</b>	<b>€ 134.770,07</b>	<b>€ 19.380,00</b>	<b>€ 1.304.542,88</b>

**TABELLA B - QUADRO ECONOMICO SERVIZIO INVERNALE BIENNALE PER LOTTI**

	LAVORI A MISURA	DI CUI MANODOPERA	SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO	DI CUI MANODOPERA	TOTALE
<b>LOTTO 1</b>	€ 281.985,44	€ 56.177,52	€ 23.936,86	€ 5.783,98	€ 305.922,30
<b>LOTTO 2</b>	€ 266.664,80	€ 52.120,98	€ 22.499,18	€ 4.754,38	€ 289.163,98
<b>LOTTO 3</b>	€ 66.770,22	€ 14.968,26	€ 16.235,72	€ 258,46	€ 83.005,94
<b>LOTTO 4</b>	€ 60.276,80	€ 13.819,02	€ 16.235,72	€ 258,46	€ 76.512,52
<b>LOTTO 5</b>	€ 295.049,08	€ 53.139,06	€ 23.424,20	€ 5.406,46	€ 318.473,28
<b>LOTTO 6</b>	€ 311.662,26	€ 62.251,14	€ 24.861,88	€ 6.436,06	€ 336.524,14
<b>LOTTO 7</b>	€ 323.804,54	€ 64.489,04	€ 33.544,88	€ 5.217,70	€ 357.349,42
<b>LOTTO 8</b>	€ 202.233,00	€ 40.092,20	€ 20.805,14	€ 3.536,02	€ 223.038,14
<b>LOTTO 9</b>	€ 180.755,52	€ 37.323,70	€ 22.624,22	€ 3.347,26	€ 203.379,74
<b>LOTTO 10</b>	€ 153.711,30	€ 33.297,82	€ 26.900,06	€ 1.940,14	€ 180.611,36
<b>LOTTO 11</b>	€ 77.999,48	€ 17.193,40	€ 16.648,06	€ 533,02	€ 94.647,54
<b>LOTTO 12</b>	€ 118.633,18	€ 25.792,24	€ 21.824,22	€ 1.288,06	€ 140.457,40
<b>TOTALI</b>	<b>€ 2.339.545,62</b>	<b>€ 470.664,38</b>	<b>€ 269.540,14</b>	<b>€ 38.760,00</b>	<b>€ 2.609.085,76</b>

C.3 All'operatore economico verrà richiesto di offrire il ribasso % da applicare all'elenco prezzi posto a base di gara, al netto di Iva e dei costi per la sicurezza. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

C.4 In caso di gara deserta o non aggiudicata di uno dei 12 lotti, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di invitare alla successiva procedura negoziata che si dovesse rendere necessario avviare, ai sensi dell'art. 76, c.2, a), gli operatori economici già partecipanti alla procedura aperta di prima indizione.

C.5 In caso di eventuale ritardo, omissione e/o altra inadempienza da parte dell'aggiudicatario, la Provincia di Savona si riserva il diritto di intervenire con altre imprese per l'esecuzione del servizio

nel lotto al fine di garantire la transitabilità della rete stradale a tutela della sicurezza pubblica.

C.6 L'importo comprende una quota per "compenso fisso forfettario" per i mezzi (importo fisso) sicurezza (importo fisso) e una quota variabile per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolata in base all'elenco prezzi, da assoggettare al ribasso offerto in sede di gara; viene altresì indicato il costo della manodopera, di regola non soggetto a ribasso, salvo che l'impresa dimostri che il ribasso complessivo dell'appalto dipende da una migliore organizzazione aziendale, ex art. 41, comma 14 del Codice, nonché una quota relativa alla sicurezza, non assoggettata a ribasso.

QUADRO ECONOMICO SERVIZIO INVERNALE ANNUALE QUOTE VARIABILI PER LOTTI ANNUALE						
	QUOTA FISSA		QUOTA VARIABILE		TOTALE	% QUOTA VARIABILE PER OGNI ANNUALITA'
	LAVORI A MISURA COMPENSO FISSO FORFETTARIO	SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO COMPENSO SICUREZZA DOVUTO A INTERFERENZA	LAVORI A MISURA	SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO		
LOTTO 1	11796,43	9015,03	€ 129.196,29	€ 2.953,40	€ 152.961,15	86,39%
LOTTO 2	11796,43	8886,87	€ 121.535,97	€ 2.362,72	€ 144.581,99	85,69%
LOTTO 3	10515,04	8117,86	€ 22.870,07	€ 0,00	€ 41.502,97	55,10%
LOTTO 4	10515,04	8117,86	€ 19.623,36	€ 0,00	€ 38.256,26	51,29%
LOTTO 5	11796,43	8886,87	€ 135.728,11	€ 2.825,23	€ 159.236,64	87,01%
LOTTO 6	11796,43	9143,2	€ 144.034,70	€ 3.287,74	€ 168.262,07	87,56%
LOTTO 7	19124,69	14203,55	€ 142.777,58	€ 2.568,89	€ 178.674,71	81,35%
LOTTO 8	11796,43	8630,53	€ 89.320,07	€ 1.772,04	€ 111.519,07	81,68%
LOTTO 9	13225,84	9540,07	€ 77.151,92	€ 1.772,04	€ 101.689,87	77,61%
LOTTO 10	17695,27	12525,01	€ 59.160,38	€ 925,02	€ 90.305,68	66,54%
LOTTO 11	11796,43	8117,86	€ 27.203,31	€ 206,17	€ 47.323,77	57,92%
LOTTO 12	14655,26	10321,43	€ 44.661,33	€ 590,68	€ 70.228,70	64,44%
<b>TOTALI</b>	<b>€ 156.509,72</b>	<b>€ 115.506,14</b>	<b>€ 1.013.263,09</b>	<b>€ 19.263,93</b>	<b>€ 1.304.542,88</b>	<b>79,15%</b>
	<b>TOTALE QUOTA FISSA</b>	<b>€ 272.015,86</b>	<b>TOTALE QUOTA VARIABILE</b>	<b>€ 1.032.527,02</b>		

C.7 Ai fini della determinazione della soglia di cui alla art.14 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, rileva l'importo complessivo del quadro economico generale pari a **€ 2.609.085,76**.

C.8 Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta i costi di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell'art.108 co.9 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e del D.L. vo 19 aprile 2017, n. 56 s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta.

C.9 Le incidenze delle spese generali e dell'utile d'impresa sui prezzi unitari e sugli importi, stimate dalla Stazione appaltante risultano:

- a) incidenza delle spese generali (SG): **15,00%**;
- b) incidenza dell'utile d'impresa (UT): **10,00%**.

C.10 La modalità di scelta del contraente, individuata dal RUP e dalla stazione appaltante, per appaltare i servizi è la procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Dlgs 36/2023. Il servizio, per ciascun lotto, viene aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, espresso mediante percentuale unica di ribasso rispetto all'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del Codice, trattandosi di un appalto con caratteristiche standardizzate; essendo un contratto sopra soglia comunitaria non si applica l'istituto dell'esclusione automatica delle offerte anomale, previsto dall'art. 54 del Codice; verranno valutate le offerte che appaiono anormalmente basse ai sensi dell'art.110 del Codice.

A) Le prestazioni oggetto del presente appalto riguardano tutte le attività necessarie per mantenere in piena efficienza e sicurezza il piano stradale soggetto a precipitazioni nevose, prevenire la formazione di ghiaccio sul piano viabile e lungo le pertinenze stradali; il servizio prevede almeno le seguenti prestazioni a carico dell'appaltatore:

- preparazione di composti salini antigelo;
- fornitura e caricamento sui mezzi di cloruro di sodio (salgemma) necessaria all'espletamento del servizio salatura;
- in condizioni di gelo, mediante trattamento antighiaccio con automezzi dotati di salatore, anche dai centri abitati;
- in condizioni di precipitazioni nevose, mediante lo sgombero neve con automezzi dotati di lama sgombraneve, dalle provinciali, delle piazzole e delle aree di svincolo dalla neve o da altri ostacoli creatisi, anche dai centri abitati
- operazioni di taglio di piante che a seguito di nevicate o galaverna intralcino la viabilità
- interventi puntuali per eliminazione ghiaccio dalla viabilità con cloruro di calcio (CaCl<sub>2</sub>);
- mantenimento degli automezzi in condizione di efficienza e pronti per l'immediato inizio del servizio durante tutto il periodo invernale.
- in generale, le condizioni di attivazione e modalità di svolgimento del servizio sono compiutamente dettagliate nel presente CSA;

B) di servizio con incidenza della manodopera inferiore al 50%.

C.11 In caso di parità tra diverse offerte si procede a norma dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

C.12 La gara verrà svolta sulla piattaforma telematica SINTEL.

#### **Art.1.1.4 - Modalità di stipulazione del contratto**

C.1 Fermo restando quanto previsto dall'Art.1.1.3 C.6

La Provincia si riserva la facoltà - a seguito di variazioni della lunghezza dei tronchi stradali indicati nella scheda tecnica e dovuti ad aperture o chiusure al traffico di nuovi tratti o a declassifiche di strade, ivi comprese particolari condizioni meteorologiche avverse, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett.a) del Codice.

C.2 I prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui all'art. 31 Allegato 1.7 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'Art.1.1.3, C.3, del presente Capitolato speciale, costituiscono l'«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite.

Per la valutazione di tutti gli interventi previsti in progetto sono stati applicati i prezzi ricavati dal prezzario:

- Prezzario Regione Liguria 2025 - in vigore

Per quanto non previsto dal prezzario della Regione Liguria si è fatto riferimento a:

- Prezzario Regione Toscana 2025 - in vigore
- Prezzario Regione Veneto 2025 - in vigore
- Prezzario ANAS 2025 - in vigore

Sono state inoltre eseguite le analisi dei prezzi utilizzando come base i prezzi dei prezzari sopra indicati

C.3 Eventuali prezzi non presenti nell'elenco prezzi, dovranno essere preventivamente concordati con la D.L. prima dell'avvio dei rispettivi lavori, ricavandoli in ordine di priorità da:

- Prezzario Regione Liguria 2025 - in vigore
- Prezzario Regione Toscana 2025 - in vigore
- Prezzario Regione Veneto 2025 - in vigore
- Prezzario ANAS 2025 - in vigore
- analisi dei prezzi da effettuarsi utilizzando come base i prezzi dei prezzari sopra indicati

Ai prezzi riportati negli elenchi va applicato il ribasso di gara.

C.4 I prezzi contrattuali di cui al C.2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art.120 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

C.5 I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'Art.1.1.3, C.3 e C.4.

C.6 La Provincia procede ad aggiudicare il contratto a favore del miglior offerente allorché siano stati

verificati i requisiti in capo al primo graduato; si può procedere anche alla esecuzione anticipata del contratto, ex art. 17, comma 8 del Codice, nonché alla esecuzione in via d'urgenza ai sensi del comma 9 del medesimo articolo.

### Art.1.1.5 - Requisiti per la partecipazione

#### C.1 All'appalto possono partecipare:

1. Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice.
2. I concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti speciali ai sensi dell'art. 100 del Codice:
  - **Requisiti di idoneità professionale:**  
Essere iscritti nei registri della camera di commercio, industria, artigianato di rispettiva competenza con iscrizione di attività che comprenda anche quella oggetto del presente bando. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11.
  - **Requisiti di ordine speciale:**  
Avere in disponibilità una struttura debitamente attrezzata, per l'eventuale ricovero dei mezzi di servizio e per lo stoccaggio del sale, posizionata interna al lotto dove deve svolgersi il servizio; i mezzi sgombraneve dovranno essere posizionati ad una distanza non superiore a km 10 dalle strade oggetto del tratto di competenza; in sede di gara l'operatore dovrà dichiarare di essere nella condizione richiesta. In caso di aggiudicazione occorre presentare copia del contratto di disponibilità della struttura per l'intera durata dell'appalto, o in caso di proprietà del bene, dichiarazione in merito.
  - **Requisiti di capacità economico-finanziaria:**  
E' richiesto all'operatore economico un fatturato globale pari all'importo posto a base di gara del singolo lotto per il quale viene presentata offerta (prendendo come riferimento il valore complessivo del biennio di affidamento) e maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura . Nel caso in cui venga presentata offerta per più di un lotto è richiesto all'operatore economico un fatturato globale pari all'importo posto a base di gara relativamente lotto di valore più alto per il quale viene presentata offerta (prendendo come riferimento il valore complessivo del biennio di affidamento) e maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura.
  - **Requisiti di capacità tecnico-professionale:**  
E' richiesto all'operatore economico di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati e per un importo almeno pari all'importo a base di gara calcolato prendendo come riferimento il valore complessivo del biennio di affidamento e relativo ai lotti per i quali viene presentata offerta. Nel caso in cui venga presentata offerta per più di un lotto, il parametro economico da prendere in considerazione per ritenere soddisfatto il presente requisito, è l'importo posto a base di gara del lotto di valore più alto per il quale viene presentata offerta prendendo come riferimento il valore complessivo del biennio di affidamento .

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE DA DIMOSTRARE CON CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI ULTIMI 10 ANNI	
LOTTO	TOTALE
LOTTO 1	€ 305.922,30
LOTTO 2	€ 289.163,98
LOTTO 3	€ 83.005,94
LOTTO 4	€ 76.512,52
LOTTO 5	€ 318.473,28
LOTTO 6	€ 336.524,14
LOTTO 7	€ 357.349,42

LOTTO 8	€ 223.038,14
LOTTO 9	€ 203.379,74
LOTTO 10	€ 180.611,36
LOTTO 11	€ 94.647,54
LOTTO 12	€ 140.457,40
<b>TOTALI</b>	<b>€ 2.609.085,76</b>

## C.2 Motivi di esclusione:

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui agli artt. da 94 a 99 del Codice. Per i consorzi stabili, fra società cooperative di produzione e lavoro o imprese artigiane, i requisiti generali di ammissione devono essere posseduti, oltre che da parte del consorzio, anche da parte delle imprese indicate quali esecutrici del servizio o dei lavori; per tutti gli altri operatori economici riuniti ai sensi dell'art. 67 del Codice, il possesso dei requisiti di carattere generale di cui al presente paragrafo deve essere verificato in capo tutte le imprese partecipanti componenti il raggruppamento, il consorzio, la rete, compreso l'avvalente.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art 53 comma 16-ter del D.Lgs.n.165/2001 (c.d. divieto di pantouflage). La Stazione Appaltante può escludere un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora accerti che il concorrente si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle condizioni di esclusione di cui agli articoli da 94 a 99 del Codice. In caso di presentazione di falsa documentazione o false dichiarazioni, la Stazione Appaltante provvede a comunicare il nominativo del partecipante all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), che, se riterrà sussistente il dolo o la colpa grave in relazione alla gravità e della rilevanza dei fatti oggetto di falsa comunicazione, disporrà l'iscrizione del concorrente nel Casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti in subappalto.

Ai sensi della normativa vigente sussistono, inoltre, i seguenti divieti:

- partecipazione alla gara di una impresa singola o consorzio ordinario di concorrenti in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero sia in forma individuale che in raggruppamento (art. 68 del Codice), in tal caso, si procederà alla esclusione sia dei raggruppamenti che dell'impresa singola o consorzio;
- partecipazione alla gara sia dei consorzi che delle consorziate esecutrici indicate; in tal caso si procede alla esclusione di tutti gli operatori economici partecipanti;
- sono esclusi i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

C.3 L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche se sia pervenuta una sola offerta valida, qualora questa sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

### Art.1.1.6 - Efficacia dell'aggiudicazione

C.1 L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti previsti dall'art.17 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata alla mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dall'art.18 co.3 e 4 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.

C.2 Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può

sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

C.3 Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi della art.1 all. 1.1 art.3 co.1 lett. b) D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il capitolato e il quadro economico, fanno parte integrante del contratto.

## Parte1.2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

### Art.1.2.1 - Interpretazione

- C.1 In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
- C.2 In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, interzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
- C.3 L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.
- C.4 Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
- C.5 Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto.

### Art.1.2.2 - Documenti contrattuali

- C.1 Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
  - b) il presente capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
  - c) tutti gli elaborati grafici gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi, come elencati nel disciplinare di gara, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
  - d) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'Art.1.1.4;
  - e) DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti documento previsto dall'articolo 26 del Decreto Legislativo 81/08, che ha lo scopo di valutare e gestire i rischi derivanti dall'interazione tra diverse imprese o lavoratori autonomi che operano nello stesso luogo di lavoro, nonché le proposte integrative qualora accolte dal D.E.C o dal coordinatore per la sicurezza;
  - f) le polizze di garanzia di cui alla Parte1.6;
- C.2 Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- a) il Codice dei contratti ed i suoi allegati;
  - b) il decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81, con i relativi allegati;
  - c) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;

d) delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

e) le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.

C.3 I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi (ovvero Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera).

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dell'esecuzione.

#### **Art.1.2.3 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

C.1 La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

C.2 L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col D.E.C., consentono l'immediata esecuzione del servizio.

#### **Art.1.2.4 - Fallimento dell'appaltatore**

C.1 Le stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art 122 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

C.2 Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'art.124 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

C.3 Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea (ATI), in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione del mandatario o di una impresa mandante trova applicazione l'art.196 co.6 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

#### **Art.1.2.5 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio.**

C.1 L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Le stesse potranno essere effettuate, alternativamente a discrezione del DEC o del R.U.P., presso la sede legale dell'esecutore.

C.2 L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

C.3 Ogni variazione del domicilio di cui al C.2, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante.

C.4 Ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, le parti danno atto che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme

dell'ecosistema nazionale di cui all'art. 22 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 a tal fine si indicano i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- o per la Stazione Appaltante: protocollo@pec.provincia.savona.it
- o per l'appaltatore

C.5 L'esecutore si impegna a comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale d'Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145) nonché dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., da riportare eventualmente nel contratto d'appalto:

- a) le modalità di riscossione delle somme dovute secondo le norme che regolano la contabilità della Stazione Appaltante;
- b) I dati identificativi del Conto Corrente bancario o postale dedicato con gli estremi necessari per il bonifico bancario relativi al pagamento. Tali dati ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 (come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010) e s.m.i. devono essere tali da garantire la tracciabilità dei pagamenti.
- c) le generalità delle persone titolari del Conto Corrente e di quelle legittimate ad operare ed a riscuotere le somme ricevute in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante.

C.6 La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto della notifica nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'esecutore a riscuotere.

C.7 In tal caso sono comunque fatti salvi gli ulteriori effetti scaturenti dal mancato rispetto delle normative sulla tracciabilità dei pagamenti (L. 136/2010 e s.m.i.).

#### **Art.1.2.6 - Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione**

C.1 Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

C.2 Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo si applicano rispettivamente l'art. 1 e 2 Allegato II.14 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e gli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale d'appalto.

#### **Art.1.2.7 - Convenzioni in materia di valuta e termini**

C.1 Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta si intendono in euro.

C.2 Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

C.3 Tutti i termini di cui al presente capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

### **Parte1.3 - TERMINI DI ESECUZIONE**

#### **Art.1.3.1 - Consegna e inizio servizio**

C.1 La consegna del servizio, intesa come ordine di inizio della prestazione, data la particolare natura degli interventi relativi ai servizi invernali considerati urgenti, può essere impartita subito dopo l'aggiudicazione dell'appalto ed in pendenza della stipula del contratto.

La consegna del servizio è comunque fissata al giorno 1 novembre ed il termine di ultimazione al 30

aprile di ciascuna stagione invernale.

C.2 Le attività previste devono essere svolte in modo continuativo per le 2 stagioni invernali della durata del contratto, nei periodi sopra indicati, in orari diurni e notturni e in tutti i giorni dell'anno, festivi compresi. La Provincia, nelle more della ricerca del nuovo contraente e per un periodo massimo di sei mesi, può prorogare il contratto in essere a cui deve necessariamente attenersi l'operatore economico.

#### Art.1.3.2 - Ordini di intervento

C.1 La stazione appaltante ordinerà l'espletamento delle prestazioni, mediante "Ordini di intervento" numerati progressivamente e trasmessi alla ditta esecutrice, di norma via pec, via mail o altri sistemi di comunicazione. Gli "Ordini di intervento" trasmessi, qualora non immediatamente contestati con motivazione dall'appaltatore, assumeranno carattere di accettazione da parte dell'Impresa appaltatrice.

C.2 Gli interventi potranno essere assegnati per lotti, aree di intervento o per Singole SS.PP sia a corpo che a misura.

#### Art.1.3.3 - Classificazione degli interventi e tempi di esecuzione

C.1 L'appaltatore inizia il servizio di salatura antighiaccio qualora si verificano i presupposti meglio specificati al CAPO 2- Prescrizioni generali sulle attività da svolgere o non appena ricevuta la comunicazione dal personale preposto ed in ogni caso in accordo con il Capi Cantonieri; per il servizio di sgombero neve, deve attivarsi qualora l'altezza della neve abbia raggiunto i cm. 5,00 sulle strade della Provincia. Indipendentemente dall'altezza raggiunta, l'ordine di iniziare lo sgombero può comunque essere impartito direttamente dai Capi Cantonieri o dai Funzionari preposti.

C.2 Resta in ogni caso stabilito che la Provincia ha la facoltà di rifiutare a proprio giudizio insindacabile materiali, mezzi d'opera e modi di esecuzione, ordinando all'appaltatore diverse modalità di intervento.

C.3 L'appaltatore, ricevuta la consegna, così come prevista dal precedente Art.1.3.1, indipendentemente dalla parzialità o totalità della stessa, deve dare immediatamente corso all'esecuzione del contratto

C.4 In linea generale il termine di inizio e ultimazione delle prestazioni è indicato nell'ordine di intervento che potrà essere anticipato anche con telefonata, mail o altri mezzi di comunicazione, con la seguente precisazione:

a) **Interventi non urgenti: avvio delle prestazioni entro il termine indicato nell'ordine di servizio specifico e comunque superiore a trenta minuti;**

b) **Interventi urgenti:** avvio entro trenta minuti dalla data di trasmissione dell'ordine o dalla chiamata telefonica, mail, ecc. dal personale di servizio dell'ente provinciale, fino alla cessazione del carattere di urgenza.

C.5 La Direzione del Servizio potrà discrezionalmente sospendere i termini degli ordini di intervento e disporre la successiva ripresa con notifica all'Impresa.

C.6 Al di fuori dai casi urgenti, qualora l'Impresa non rispetti i termini di avvio delle prestazioni riportati nell'Ordine di Intervento, fatta salva l'applicazione della relativa penale, la direzione del servizio provvederà a trasmettere all'appaltatore un ulteriore **ordine perentorio di intervento**. Se l'impresa non avrà dato avvio alle prestazioni richieste, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di annullare l'ordine emesso e affidarlo ad altra impresa.

C.7 Vista la natura del servizio l'ordine perentorio e l'eventuale annullamento dell'ordine emesso potranno essere trasmessi via mail o telefonicamente. Gli stessi saranno formalizzati e trasmessi via pec **entro 5 (cinque) giorni** dalla comunicazione non formale.

#### Art.1.3.4 - Penali

C.1 Fermo restando quanto stabilito dall'Art.1.3.3

C.2 L'appaltatore ha l'obbligo di intervenire con la massima urgenza e comunque non oltre i termini sopra indicati, quando:

- o in autonomia, al verificarsi di situazioni meteorologiche rilevate direttamente dall'appaltatore (è richiesto il monitoraggio diurno, serale notturno) comportanti condizioni di gelo al suolo oppure inizio nevicata;

oppure

- dall'Ordine di Intervento o dalla richiesta telefonica di intervento da parte dei tecnici o reperibili del Settore Strade Viabilità.

C.3 Si precisa che nel caso di ritardato intervento, oltre i termini indicati all'art. Art.1.3.3 lett. a) - b), nonché alla Art.2.1.7 del CAPO 2- del presente capitolato, ciò comporterà:

- ritardato o mancato intervento nell'esecuzione del servizio sgombero neve e dei trattamenti di salatura antigelo: penale di € 536,02, per ogni Km. di strada non agibile o sul quale siano stati riscontrati problemi per la circolazione;
- utilizzo di mezzi non autorizzati dalla Provincia: penale di € 357,35, per ogni mezzo o attrezzatura non autorizzati;
- manomissione volontaria o inefficienza (senza opportuno preavviso) del sistema di rilevamento satellitare GPS: penale di € 536,02 per ogni impianto manomesso;
- mancato rifornimento del deposito del sale antigelo (ogni volta che l'appaltatore dovesse rimanere senza sale antigelo): penale di € 536,02, per ogni giorno di ritardo nel rifornimento;
- inadempienza alle prescrizioni per il servizio di targa di segnalazione, da applicare nella parte posteriore del veicolo. Tale targa - con supporto di alluminio spessore 25/10 mm e pellicola retroriflettente di Classe 2 - riporta il segnale "Passaggio obbligatorio per veicoli operativi", di cui alla figura II/398, art. 38 del Regolamento Codice della Strada. Per i mezzi che non risultano attrezzati con targa di segnalazione: penale di € 357,35, per ogni mezzo non regolare, ogni volta che venga riscontrato l'inadempimento;
- mancata gestione del cumulo del sale nel caso sia conservato all'aperto, inteso come mancata copertura del cumulo penale di € 536,02, per ogni giorno d'infrazione;
- ritardata presentazione della documentazione richiesta (libretti di circolazione dei mezzi, certificati delle attrezzature, ecc. ecc ) dopo la stipula del contratto, penale giornaliera di € 357,35 a decorrere dal decimo giorno di ritardo.
- la Provincia, tramite il RUP, senza preventiva intimazione, si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione del servizio tramite l'impresa aggiudicataria dell'altro lotto territoriale addebitando le relative spese al contratto dell'Appaltatore inadempiente;
- l'addebito all'appaltatore di tutti gli eventuali danni alla Provincia o a terzi che sono determinati dal mancato intervento nella tempistica indicata.
- Nel caso di intervento incompleto o difforme alle prescrizioni del Capitolato o del personale della Provincia preposto alla sorveglianza del servizio, tra cui la mancata salatura preventiva l'Appaltatore dovrà provvedere a sue cure e spese al completamento dell'intervento; mancando l'Appaltatore a questa ultima operazione, la Provincia si riserva la facoltà di provvedere direttamente addebitando le relative spese al contratto dell'Appaltatore stesso e verrà inoltre applicata una penale di € 536,02.
- Alla mancata presenza del mezzo operativo deputato al servizio neve, alla fase prevista di collaudo presso il magazzino indicato dall'Appaltatore, sarà applicata ogni volta una penale di € 536,02 per ogni mezzo interessato. La direzione del servizio formalizzerà alla ditta una nuova verifica del mezzo. Qualora il mezzo interessato non sia presente alla successiva richiesta di verifica sarà applicata una penale di € 536,02 per singolo mezzo, fermo restando la proposta di procedere alla risoluzione contrattuale.

C.4 Il ritardo e/o il mancato inizio dell'intervento sarà considerata grave inadempienza.

C.5 Nel caso che guasti ripetuti sulla stessa macchina, per più di due volte, che creino disservizi durante la stessa stagione, la Provincia si riserva di non pagare la quota relativa al "compenso fisso forfettario" per il mezzo in questione. Resta inteso che nei casi più gravi tali inosservanze possono costituire motivo di immediata rescissione del contratto, senza che l'appaltatore possa nulla pretendere, a parte la corresponsione del lavoro effettivamente eseguito.

C.6 Per l'incasso delle penali, oltre che per le altre fattispecie di inadempienze contrattuali previste dalla legge, la Provincia avrà diritto di rivalersi sulla cauzione e l'Impresa dovrà reintegrarla nel termine che sarà prefissato, comunque non superiore a 20 giorni. Qualora l'appaltatore non ottemperasse a tale obbligo nel termine prima indicato, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

#### Art.1.3.5 - Monitoraggio degli interventi

C.1 Nel caso in cui l'Appaltatore **disattenda per 3 volte, anche non consecutive, i termini indicati**

**nell'ordine di intervento**, tale comportamento costituisce grave violazione contrattuale e comporta la **risoluzione del contratto** senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, salva eventuale diversa valutazione della Stazione Appaltante.

- C.2 Per ogni intervento, l'Appaltatore dovrà comunicare al D.E.C. i dettagli delle prestazioni effettuate. Le informazioni saranno trasmesse in base alla tipologia delle prestazioni richieste, giornalmente o settimanalmente, utilizzando la posta elettronica oppure altri mezzi di comunicazione. Puntuali richieste in merito alle informazioni da fornire e tempistiche potranno essere riportati nei singoli ordini.
- C.3 L'inoltro degli ordini di interventi, e l'esecuzione degli stessi da parte dell'Impresa equivalgono alla tacita dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle prestazioni.
- C.4 Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle prestazioni affidate a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione delle attività eseguite nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

#### **Art.1.3.6 - Inderogabilità dei termini di esecuzione**

- C.1 Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio delle attività, della loro mancata regolare o continuativa conduzione o della loro ritardata ultimazione:
- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal D.E.C. o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza.
  - il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale d'appalto;
  - le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
  - le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
  - le sospensioni disposte dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
  - le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n° 81/2008, fino alla relativa revoca.
- C.2 Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio delle attività, della loro mancata regolare o continuativa conduzione degli interventi o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

### **Parte1.4 - CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

#### **Art.1.4.1 - Prestazioni a misura**

- C.1 Le prestazioni appaltate a misura sono remunerative di tutto quanto necessarie per l'effettuazione del servizio sgombero neve, fornitura del sale e trattamento antigelo a perfetta regola d'arte e per la durata di 2 stagioni invernali e sono liquidate in base ai servizi effettivamente eseguiti. Il corrispettivo, oltre a tutti gli oneri descritti in altri articoli, comprende anche, a puro titolo esemplificativo:
- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, movimentazione, protezione, calo, perdita, ecc., nessuna eccettuata, per darli a piè d'opera, in qualsiasi punto del servizio, anche se fuori strada;
  - b) per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali e polizze e la retribuzione secondo il CCNL di riferimento;

- c) per i mezzi d'opera, attrezzature e macchinari: ogni spesa per dare in opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso, nonché ogni eventuale onere assicurativo e spesa per il loro funzionamento e la manutenzione;
- d) per i servizi: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per rendere il servizio a perfetta regola d'arte, intendendosi nello stesso prezzo a corpo compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovesse sostenere a tale scopo;
- C.2 La contabilizzazione delle prestazioni e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'Art.1.1.4, C.2, del presente capitolato.
- C.3 I costi per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'Art.1.1.3 come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «costi sicurezza», sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali costi è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
- C.4 Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci che necessitano di certificazioni o collaudi tecnici come previsti all'Allegato II.14 D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Tali documenti devono essere presentati al DEC che tuttavia, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell'opera.

#### Art.1.4.2 - Eventuali Lavori a corpo

- C.1 Nel corso dell'appalto i singoli Ordini di Intervento potranno prevedere prestazioni e attività da svolgere e computare a corpo.

#### Art.1.4.3 - Eventuali lavori in economia

- C.1 Pur trattandosi di appalto "a misura" è consentito contabilizzare interventi in economia.

### Parte1.5 - DISCIPLINA ECONOMICA

#### Art.1.5.1 - Anticipazione del prezzo

- C.1 Ai sensi dell'art.125 D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al **20,00%** da corrispondere all'appaltatore **entro quindici giorni** dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna del servizio o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'Art.1.3.1, C.1.
- C.2 L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.
- C.3 La garanzia fideiussoria è rilasciata dai soggetti di cui all'art.106 co.3 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.  
L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.
- C.4 Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.
- C.5 Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

#### Art.1.5.2 - Pagamenti in acconto

- C.1 Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo delle prestazioni eseguite, contabilizzati ai sensi degli Art.1.4.1, Art.1.4.2 e Art.1.4.3, saranno corrisposti come segue:
- Stato avanzamento al 15/01 di ogni annualità si procederà;

- al pagamento del compenso per “compenso fisso forfettario” per i mezzi
- al pagamento degli oneri della sicurezze

In ogni caso verranno liquidate le prestazioni effettuate alla fine di ogni stagione invernale.

C.2 La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al C.1:

- a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo;
- b) al netto della ritenuta dello **0,50% (zero virgola cinquanta per cento)**, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'art.11 co.6 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
- c) al netto dell'importo per il recupero della somma anticipata determinato proporzionalmente alle prestazioni eseguite;
- d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

C.3 Ai sensi dell'art.125 D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 gli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento;

Il RUP, contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso, ai sensi dell'art.125 co. 3 D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'art. 14, comma 1 lett.d), del d.P.R. 07 marzo 2018, n. 49. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'Art.1.5.1, C.3.

L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento, ai sensi dell'art.125 co.5 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

C.4 Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera,

C.5 Fermo restando quanto previsto dall'Art.1.5.1, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 185 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

#### Art.1.5.3 - Pagamenti a saldo

C.1 Alla fine di ogni annualità verrà redatto il conto finale di cui all'art. 14, comma 1, lettera e, del D.M. 07 marzo 2018, n. 49 è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data dell'ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal DEC e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al C.4 e alle condizioni di cui al C.5.

C.2 Ai fini del pagamento verranno liquidate le prestazioni misura non ricomprese nell'acconto:

- valutate sulla base dei report dei gps e secondo le disposizioni dell'elenco prezzi per i trattamenti preventivi antighiaccio
- Tutte le altre prestazioni secondo le specifiche dell'elenco prezzi e del presente capitolato

C.3 Il conto finale deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) quindici giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale è definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

C.4 La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'Art.1.5.2, C.2, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

C.5 Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

C.6 Fermo restando quanto previsto all'Art.1.5.2, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art.117 co.9 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

- a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo;
- b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
- c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da

una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme agli schemi tipo 1.4 singola oppure 1.4.1 per più garanti, allegata al DM 6 settembre 2022, n. 193.

- C.7 Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione della prestazione riconosciuta ed accettata.
- C.8 L'appaltatore e il D.E.C. devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

#### **Art.1.5.4 - Adempimenti subordinati ai pagamenti**

- C.1 Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante:
- a) della pertinente fattura fiscale elettronica, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
  - b) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 59, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
  - c) all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo C.2;
  - d) agli adempimenti di cui all'Art.1.9.3 in favore dei subappaltatori e subcontraenti Art.1.5.10, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
  - e) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'Art.1.5.10 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - f) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
- C.2 Ai sensi dell'art.11 co.6 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art.119 co.11 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

#### **Art.1.5.5 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo**

- C.1 Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
- C.2 In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'Art.1.5.2, C.3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002.
- C.3 Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione delle prestazioni.
- C.4 In caso di ritardo della rata di saldo rispetto al termine stabilito dall'Art.1.5.3, C.4 per cause imputabili alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al

### Art.1.5.6 - Revisione dei prezzi

C.1 Ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b), del codice dei contratti (D. Lgs 36/2023) si utilizzano i seguenti indici, e le loro relative disaggregazioni settoriali, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT: b) gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria per settore economico ATECO prediligendo i valori degli indici forniti per il mercato interno.

### Art.1.5.7 - Modifiche del contratto

C.1 Fermo restando quanto previsto all'Art.1.1.3 C.6.

C.2 Le modifiche e le varianti sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 120 del Codice dei contratti.

C.3 Ai sensi dell'art.120, comma 5 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.

C.4 La modifica è considerata sostanziale, ai sensi dell'art.120 comma 6 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, quando altera considerevolmente la struttura del contratto. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 3 dell'art.120 del codice dei contratti, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal C.4, lettera d).

C.5 Ai sensi dell'art.120 comma 7 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del C.4, le modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:

- a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
- b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.

C.6 Ai sensi dell'art.120 comma 13 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dalla Stazione Appaltante. Le modifiche progettuali consentite ai sensi del comma 7 del medesimo art. 120 devono essere approvate dalla Stazione Appaltante su proposta del RUP, secondo quanto previsto dall'allegato II.14 del Codice dei contratti.

C.7 La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del D.U.V.R.I. con i conseguenti adempimenti (si rinvia alla *Parte 1.8*).

C.8 Relativamente alle modifiche "preventivate" di cui all'art.120 co.1. a) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, si precisa che saranno ammissibili le seguenti modifiche contrattuali:

- **Utilizzo del ribasso di gara;**
- **Utilizzo delle somme a disposizione della Stazione Appaltante per interventi urgenti.**

Quindi, le risorse integrative saranno impiegate per le prestazioni oggetto del presente appalto da svolgere lungo il reticolo stradale provinciale.

### Art.1.5.8 - Anticipazione del pagamento di taluni materiali

C.1 Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

### Art.1.5.9 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

- C.1 A pena di nullità il contratto non può essere ceduto, fatto salvo quanto previsto dal art.120 co.1 lett.d) D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
- C.2 È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art.6 Allegato 11.14 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52.

#### **Art.1.5.10 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

- C.1 Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza.  
L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti a qualsiasi titolo e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento.
- C.2 In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli Art.1.5.5, C.1 e C.2, e C.3, e per la richiesta di risoluzione di cui all'Art.1.10.7, C.5.
- C.3 Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
- a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei subfornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
  - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al C.1;
  - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al C.1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
- C.4 I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal C.3, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 5.000 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal C.3, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
- C.5 Ogni pagamento effettuato ai sensi del C.3, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG Art.1.1.2,c) e il CUP di cui all'Art.1.1.2, C.5,lett. b)
- C.6 Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
- a) la violazione delle prescrizioni di cui al C.3, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
  - b) la violazione delle prescrizioni di cui al C.3, lettere b) e c), o ai C.4 e C.5, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'Art.1.10.7, C.2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
- C.7 I soggetti di cui al C.1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da C.1 a C.4, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- C.8 Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del C.3, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

#### **Parte1.6 - CAUZIONI E GARANZIE**

### **Art.1.6.1 - Cauzione provvisoria**

C.1 L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell'invito, ai sensi di quanto disposto dall'art.106 c.1 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

### **Art.1.6.2 - Cauzione definitiva**

- C.1 All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023 (trattandosi di contratto di importo inferiore alle soglie comunitaria).
- C.2 La garanzia fideiussoria deve essere conforme agli schemi tipo approvati con D.M. 16 settembre 2022, n. 193.
- C.3 La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
- C.4 La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80,00% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 (quindici) giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
- C.5 Ai sensi dell'art.117 c.9 del D.Lgs. 36/2023, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
- C.6 Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
- C.7 Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
- C.8 In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
- C.9 La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'art.106 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
- C.10 L'esecutore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'escussione, nella misura pari alle somme riscosse.
- C.11 In caso di varianti in corso d'opera che aumentino l'importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla

Stazione Appaltante e segnatamente dal Responsabile Unico del Progetto, l'Impresa dovrà provvedere a costituire un'ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10 per cento del valore netto aggiuntivo rispetto al contratto iniziale.

#### **Art.1.6.3 - Svincolo delle garanzie**

C.1 Ai sensi dell'art.117 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la garanzia fideiussoria di cui all'Art.1.6.4 è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'**80,00% (ottanta per cento)** dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetto, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, degli Stati di Avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al **20,00% (venti per cento)** dell'originario importo garantito, è svincolato con l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

#### **Art.1.6.4 - Garanzia sul pagamento della rata di saldo**

C.1 Il pagamento della rata di saldo è subordinato, ai sensi dell'art.117 co.8 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 alla prestazione di una specifica garanzia fidejussoria.

C.2 Detta garanzia fidejussoria, ai sensi dell'art.117 co.8 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, dovrà essere di entità pari all'importo della rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell'art.116 co.2 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (24 mesi).

#### **Art.1.6.5 - - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore**

C.1 L'appaltatore è tenuto a presentare una apposita polizza, in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta.

C.2 L'Impresa affidataria è l'unica responsabile delle operazioni affidate; l'impresa, pertanto, si impegna a stipulare ed a mantenere in vigore per tutta la durata dell'appalto (per ogni singolo lotto), pena la possibilità di incorrere nella decadenza del contratto le seguenti polizze:

- a) Polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.A.) per i veicoli a motore utilizzati dall'impresa per il servizio oggetto dell'appalto; nell'assicurazione dovranno essere ricomprese le attrezzature di cui i veicoli sono dotati per lo svolgimento del servizio. Per ogni veicolo, le polizze dovranno prevedere un massimale unico per sinistro, non inferiore ad € 7.750.000,00 (euro sette milioni settecentocinquanta);
- b) Polizze di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) a copertura delle attività prestate dall'impresa per il servizio oggetto dell'appalto. Nella definizione di "terzo danneggiato" l'assicurazione dovrà comprendere:

- o Gli amministratori e i dipendenti della Provincia di Savona;
- o Le cose, (beni mobili ed immobili) di proprietà della Provincia di Savona, ovvero in uso del medesimo a qualsiasi titolo per lo svolgimento della propria attività istituzionale.

L'assicurazione dovrà comunque essere estesa:

- o alla responsabilità civile personale di ciascun prestatore di lavoro di cui l'impresa si avvalga per danni a "terzi" ed agli altri prestatori di lavoro;
- o danni alle cose che l'impresa abbia in consegna o in custodia dal Comune;
- o ai danni derivanti da interruzione e/o sospensione dell'attività di terzi;
- o ai danni provocati dai sub-appaltatori (se utilizzati dall'impresa per l'esecuzione del servizio).

La polizza dovrà prevedere un massimale catastrofale non inferiore ad € 3.000.000,00 ed un limite per danni a persone e/o cose non inferiore € 3.000.000,00

- c) Polizza di assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.); l'assicurazione dovrà:
  - o Ricomprendere come assicurate tutte le persone fisiche della cui prestazione l'impresa si avvalga per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto;
    - Prevedere l'assicurazione a garanzia dell'azione di rivalsa esperita da I.N.A.I.L. e I.N.P.S. ed ai sensi del Codice Civile, per gli infortuni subiti dai prestatori di

lavoro;

- Comprendere l'estensione alle "malattie professionali".

La polizza dovrà prevedere un massimale catastrofe non inferiore ad € 3.000.000,00 ed un limite non inferiore ad € 1.500.000,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato;

- C.3 In caso di subappalto del servizio e/o di parti del servizio, la copertura assicurativa dei paragrafi a), b) e c) dovranno essere possedute anche dai soggetti subappaltatori.
- C.4 Le polizze di cui sopra dovranno essere consegnate in copia conforme, regolarmente quietanzate dagli assicuratori, entro 10 giorni precedenti la data stabilita dalla Provincia di Savona per la stipula del contratto d'appalto o dalla data di consegna del servizio.
- C.5 Le polizze devono essere conformi agli schemi tipo secondo quanto disposto dall'art. 117, comma 12 del Codice.

## **Parte1.7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

### **Art.1.7.1 - Certificato ultimazione delle prestazioni**

- C.1 L'appaltatore dovrà comunicare l'ultimazione del servizio tempestivamente e per iscritto al R.U.P., così da permettere a quest'ultimo di recuperare presso il personale addetto ai controlli ed alle verifiche tutta la documentazione del caso.

### **Art.1.7.2 - Verifica di regolare esecuzione delle prestazioni/verifica di conformità**

- C.1 La Regolare esecuzione delle prestazioni/verifica di conformità è diretta ad accertare che le prestazioni oggetto d'appalto siano state eseguite a regola d'arte, in conformità al contratto e alle prescrizioni tecniche stabilite dal Committente. Il R.U.P. a seguito della comunicazione dell'ultimazione accerta la effettiva ultimazione del servizio e ne verifica la regolare esecuzione.
- C.2 Nell'ipotesi in cui siano riscontrate delle manchevolezze nelle quantità ovvero dei difetti nelle modalità di esecuzione, sempre che le prestazioni siano accettabili senza pregiudizio per le finalità previste dall'appalto, sarà data motivata comunicazione scritta all'esecutore affinché possa presentare le proprie controdeduzioni entro il termine stabilito dalle leggi vigenti.
- C.3 Qualora le giustificazioni dell'esecutore non fossero accettate verrà applicata un'adeguata e giustificata riduzione di prezzo in sede di liquidazione delle fatture.

### **Art.1.7.3 - Affidamento e contenuto dei singoli ordini di intervento**

- C.1 L'inoltro degli ordini di intervento e l'accettazione con conseguente esecuzione degli stessi da parte dell'Impresa equivalgono alla tacita dichiarazione del sussistere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle prestazioni. Ad ogni modo gli ordini trasmessi, anche semplicemente via mail, se non immediatamente contestati assumeranno carattere di accettazione da parte dell'Impresa.

### **Art.1.7.4 - Recapito operativo**

- C.1 L'esecutore è obbligato a comunicare alla direzione del servizio il recapito del proprio ufficio operativo, e-mail, pec, e dell'utenza telefonica fissa e mobile, che per le attività di sgombero-neve e antighiaccio dovrà essere attiva 24/24h con almeno due referenti, al quale poter far pervenire la comunicazione d'intervento. Tale recapito dovrà essere funzionante anche durante e dopo gli interventi effettuati.

### **Art.1.7.5 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**

- C.1 Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'Art.1.1.4, C.3 e C.4.
- C.2 Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al C.1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito

verbale di concordamento.

I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- desumendoli dai prezzi di cui all'art.41 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ove esistenti;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il DEC e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

C.3 La formulazione di nuovi prezzi va effettuata considerando i prezziari ufficiali di riferimento, in ordine di priorità, come riportato all'Art.1.1.4 C.3del presente CSA.

## **Parte1.8 - SICUREZZA SUL LAVORO**

### **Art.1.8.1 - Gestione della sicurezza**

- C.1 In ottemperanza al D.Lgs. 81/2008, la Provincia ha determinato i costi d'attuazione della sicurezza, che comprendono ogni misura - anche di carattere eccezionale - che si rende necessaria per salvaguardare la sicurezza e la salute pubblica.
- C.2 Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, la Provincia promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), che viene allegato al contratto d'appalto e contiene la valutazione dei rischi da interferenze, secondo una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione derivante dall'esecuzione del contratto.
- C.3 L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna del servizio, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza durante il servizio sulla base della propria esperienza, può presentare alla Provincia integrazioni al DUVRI; in nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche dei prezzi stabiliti in contratto.

### **Art.1.8.2 - Prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro**

- C.1 All'atto della consegna del servizio l'appaltatore deve espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi, di qualsiasi natura, presenti nell'area di intervento e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. Di tale conferma si darà atto nel verbale di consegna del servizio e nel contratto.
- C.2 L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi ad ogni norma vigente in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro ed in particolare alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008.
- C.3 L'Appaltatore provvede altresì:
- a) a portare alla conoscenza preventiva tutti i propri dipendenti e fornitori di tutti i rischi rilevati nell'area di lavoro all'atto della consegna del servizio e quelli individuati dal DUVRI;
  - b) a far osservare a tutti i propri dipendenti, subappaltatori e fornitori tutte le norme e le disposizioni legislative in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
  - c) a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati e utilizzino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le operazioni da effettuare durante l'espletamento del servizio, con particolare riferimento alle dotazioni personali indicate nel DUVRI;
  - d) a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi impiegati, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà di terzi, siano in regola con le norme vigenti;
  - e) ad allontanare immediatamente dalla zona di intervento attrezzature, mezzi o materiali non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei;
  - f) ad informare tutti i propri dipendenti, subappaltatori e collaboratori, immediatamente prima dell'inizio di ogni lavorazione prevista nell'appalto, dei rischi specifici della lavorazione da

intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare;

- g) ad informare immediatamente la Provincia, in caso di infortunio, incidente od altro sinistro e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

C.4 La Provincia, tramite il proprio personale, si riserva ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all'Appaltatore circa l'osservanza a quanto prescritto dal presente articolo.

## Parte1.9 - SUBAPPALTO

### Art.1.9.1 - CPV e Codici ATECO

C.1 Le prestazioni oggetto dell'appalto fanno riferimento al seguente  
CPV: **90620000-9 - "Servizi di sgombero neve"**

C.2 Il settore di riferimento dell'attività è individuato con codice ATECO: 81.23.91 Pulitura delle strade e rimozione di neve e ghiaccio.

### Art.1.9.2 - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

C.1 Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 e 41, comma 13 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, i Contratti Collettivi applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto risultano essere:  
CCNL con codici CNEL A181<sup>1</sup>

### Art.1.9.3 - Subappalto

C.1 Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'Importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto.

C.2 Qualora vengano applicati altri CCNL l'impresa deve dimostrare che il CCNL indicato offra tutele analoghe a quelli sopra indicati ai sensi dell'Allegato I.01 al Codice.

C.3 Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del sub contratto da affidare. L'appaltatore, in questi casi, deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub contraente, l'importo del sub contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati oltre a quanto specificato al successivo Art.1.9.4. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub contratto.

C.4 L'affidatario può subappaltare a terzi l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto secondo le disposizioni del presente articolo.

C.5 L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art.119 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

<sup>1</sup> D. Lgs. 36/2023 - Allegato 1.01 art. 3 - Presunzione di equivalenza

1 .Ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 4, e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'Impresa.

2 . Per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del D. Lgs. n.36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

- C.6 A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 119 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente.
- C.7 Al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, **il subappalto a cascata non è ammesso.**
- C.8 L'affidatario può affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:
- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
  - b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui all'art.93 e seg. D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
  - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
- C.9 L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del D. Lgs. n.36/2023, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del D. Lgs. n.36/2023.
- C.10 L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti speciali. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81 del codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
- C.11 L'impresa che opera in regime di sub appalto deve applicare al proprio personale i CCNL indicati all'Art.1.9.2 C.1 o dimostrare che quello applicato offre la stessa tutela come indicato nello stesso articolo. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. In caso di subappalto di una o più attività, di cui all'art.1, comma 53 della Legge 190/2012, le cosiddette "Forniture Sensibili", devono essere individuate imprese iscritte nella white list. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
- C.12 Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis del D. Lgs. n.36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis del D. Lgs. n.36/2023, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis del D. Lgs. n.36/2023. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza

e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il DEC, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

C.13 L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidetto da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all'art.11 co.6 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

C.14 L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

C.15 Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

C.16 Il D.U.V.R.I. di cui al l'articolo 26 del Decreto Legislativo 81/08 saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere il documento specifico coerente con i singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il documento presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del documento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione del servizio.

C.17 Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il DEC, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

- d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni relative al subappalto di cui all'art.119 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

C.18 Il subappaltatore è tenuto al rispetto della normativa relativa alla c.d. patente a punti (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti prevista dall'art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008).

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

#### **Art.1.9.4 - Procedimento di autorizzazione al subappalto e del cottimo**

C.1 La verifica circa l'esistenza dei presupposti di legge per l'autorizzazione al subappalto compete al Responsabile Unico del Progetto. Qualora sussistano i presupposti di legge l'autorizzazione non può essere diniegata sulla base di valutazioni discrezionali o soggettive della Stazione Appaltante.

C.2 La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione (o al motivato diniego) al subappalto o al cottimo entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà (ai sensi dell'art.119 co.16 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.).

#### **Art.1.9.5 - Responsabilità in materia di subappalto**

C.1 L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

C.2 Il DEC e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del D.lgs. 81/08, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

C.3 Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

C.4 Fermo restando quanto previsto all'Art.1.9.2 del presente Capitolato speciale, ai sensi dell'art.119 co.16 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

C.5 Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto, si applica l'art.18 lett. u) D.lgs. 9 aprile 2008 n.81, in materia di tessera di riconoscimento.

C.6 L'esecutore è tenuto ad inserire nel contratto di sub appalto le previsioni contenute dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari" ed inoltre è tenuto a verificare l'assolvimento da parte del sub appaltatore degli obblighi previsti dalla legge sopra citata.

C.7 La Stazione Appaltante potrà verificare il rispetto degli obblighi contenuti nel precedente comma da parte dell'Appaltatore e Subappaltatore.

### **Art.1.9.6 - Pagamento dei subappaltatori**

- C.1 La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore, e su richiesta del subappaltatore ai sensi dell'art.119 co.11 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
- C.2 La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi; l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
- C.3 I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell'art.119 co.7 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36
  - b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'art. 62 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, relative al subappaltatore;
  - c) all'ottemperanza alle prescrizioni Art.1.5.10 in materia di tracciabilità dei pagamenti.
- C.4 Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al C.1 e non sono verificate le condizioni di cui al C.2, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.
- C.5 La documentazione contabile di cui al C.2 deve specificare separatamente l'importo degli eventuali costi per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'art.119 co.7 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
- C.6 L'aggiudicatario, a dimostrazione del pagamento dei sub appaltatori deve fornire alla stazione appaltante entro dieci giorni dal pagamento la fattura quietanzata, che verrà consegnata al Responsabile Unico del Progetto. Per la ritardata consegna, dopo il decimo giorno si applica, per ciascun giorno di ritardo la penale del 0,5 per mille fino al ventesimo giorno, e all'1,5 per mille dal ventesimo al trentesimo giorno. Per il caso delle penali si applica l'Art.1.3.4 C.3 "ritardata presentazione della documentazione richiesta".
- C.7 Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
- a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;
  - b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte del DEC, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
  - c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
  - d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.
- C.8 La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al C.6, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

### **Art.1.9.7 - Sub-forniture e relative comunicazioni**

- C.1 Tutte forniture in cantiere con posa in opera e qualsiasi altro sub-contratto per l'esecuzione di prestazioni correlate all'appalto svolte da terzi in cantiere, non riconducibili tuttavia alla definizione di subappalto o cottimo ai sensi dell'art. 119 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sono soggette ad "informazione".
- C.2 Per ciascun sub-contratto di cui al primo comma è fatto obbligo all'esecutore di comunicare alla Stazione Appaltante il nome del sub-contraente, il certificato della camera di commercio, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura sub-affidati.

- C.3 La comunicazione di cui al C.2 deve essere inviata al RUP almeno cinque giorni lavorativi prima dell'effettivo svolgimento della prestazione oggetto di sub-affidamento.
- C.4 Se la sub-fornitura prevede la presenza, anche solo temporanea, delle maestranze della ditta fornitrice in cantiere, dovranno essere assunte, da parte dell'affidatario, tutte le misure di sicurezza idonee per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori nell'area di cantiere, come sotto specificato.
- C.5 Il sub-fornitore è tenuto al rispetto della normativa relativa alla c.d. patente a punti (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti prevista dall'art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008).

#### **Art.1.9.8 - Sicurezza nei cantieri dei sub-appaltatori e sub-fornitori**

- C.1 I nominativi, le attività, gli importi e gli estremi di approvazione o comunicazione di tutti i subappalti e di tutte le sub-forniture dovranno essere trasmessi dal Responsabile Unico del Progetto nel caso di sua inerzia da parte dell'esecutore, al DEC ed al Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione al fine di provvedere a quanto di competenza in materia di controllo delle maestranze e di salvaguardia della sicurezza del lavoro sul cantiere.
- C.2 Non si potrà procedere all'attuazione dei sub-appalti o delle sub-forniture in cantiere se il D.U.V.R.I non sia stato adeguato e sottoscritto dai soggetti coinvolti
- C.3 Il datore di lavoro dell'impresa affidataria è responsabile del rispetto dell'attuazione del D.U.V.R.I. da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori (art. 97 D.lgs. n. 81/2008).
- C.4 Il D.U.V.R.I. di cui al l'articolo 26 del Decreto Legislativo 81/08 saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere il documento specifico coerente con i singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il documento presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del D.U.V.R.I. da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
- C.5 L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il DEC, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione - art.119 co.12 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
- C.6 Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

### **Parte1.10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

#### **Art.1.10.1 - Definizione controversie correlate ad aspetti tecnici e ai fatti**

- C.1 Qualora nel corso delle attività insorgano delle contestazioni tra il DEC e l'esecutore circa aspetti tecnici che possono influire sulla loro regolare esecuzione, ne deve essere data immediata comunicazione al Responsabile Unico del Progetto.
- C.2 Il Responsabile Unico del Progetto ha l'obbligo di convocare le parti entro quindici giorni dalla comunicazione al fine di promuovere in contraddittorio tra di loro l'esame della questione tecnica e la risoluzione della contrapposizione. La decisione del Responsabile Unico del Progetto è comunicata al DEC e all'esecutore i quali hanno l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto dell'esecutore di iscrivere riserva nel registro di contabilità nei modi e nei termini di legge.
- C.3 Se le contestazioni riguardano fatti o situazioni, il DEC deve redigere un processo verbale delle circostanze contestate. Il verbale deve essere compilato in contraddittorio con l'esecutore o,

mancando questi sia pure invitato, in presenza di due testimoni. In questo secondo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al DEC nel termine di 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine stabilito, le risultanze deducibili dal verbale si intendono definitivamente accettate anche da parte dell'esecutore. Il processo verbale, con le eventuali osservazioni dell'esecutore, deve essere inviato al Responsabile Unico del Progetto.

#### **Art.1.10.2 - Collegi consuntivi**

C.1 Non previsti.

#### **Art.1.10.3 - Procedimento per il tentativo di accordo bonario applicato per le controversie di natura economica**

- C.1 Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili da parte dell'esecutore, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applica il procedimento volto al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinato dall'art. 210 co. 2-6 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
- C.2 Tale procedimento riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento del suo avvio, e può essere reiterato per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al C.1.
- C.3 Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al C.1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.
- C.4 Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dall'art. 42 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il Responsabile Unico del Progetto attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
- C.5 Per quanto attiene al procedimento ed agli ulteriori dettagli della procedura del tentativo di accordo bonario si rinvia all'art. 210 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

#### **Art.1.10.4 - Controversie di natura economica**

- C.1 Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 210 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sono devolute all'autorità giudiziaria competente essendo esclusa la competenza arbitrale.
- C.1 Per le controversie tra la Provincia e l'appaltatore è competente il Foro di Savona

#### **Art.1.10.5 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

- C.1 L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti come da Art.1.9.2 C.1 e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
  - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
- e) è obbligato a trasmettere al DEC e al Responsabile dei Lavori, in coincidenza con l'inizio dei lavori e ad aggiornare successivamente, l'elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell'azienda appaltatrice al fine del controllo del "lavoro nero" e/o irregolare, allegando copia delle pagine del libro matricola relative al personale dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e autonomi;
- f) deve trasmettere mensilmente copia della documentazione comprovante il pagamento della retribuzione al personale "prospetto paga" sia relativamente all'impresa appaltatrice che alle imprese subappaltatrici;
- g) deve comunicare in caso di: Società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, prima della stipulazione del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria ed ogni altro elemento di cui al D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

C.2 Ai sensi dell'art. 11 D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, il Responsabile Unico del Progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

C.3 In ogni momento il DEC e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

C.4 Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

C.5 Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

C.6 La violazione degli obblighi di cui ai C.4 e C.5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da **euro 100 (cento) ad euro 500 (cinquecento)** per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa **da euro 50 (cinquanta) a euro 300 (trecento)**. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

#### Art.1.10.6 - Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

C.1 L'esecutore è tenuto a garantire alla Stazione Appaltante che il Documento Unico di Regolarità contributiva (D.U.R.C.), da richiedersi a norma di legge, sia emesso dagli organi competenti con esito positivo in occasione dei seguenti stadi del procedimento di esecuzione delle opere oggetto di

appalto:

- a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva resa a dimostrazione del possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 52 co. 1 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
- b) per l'aggiudicazione del contratto;
- c) per la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali;
- d) per il rilascio delle autorizzazioni al subappalto;
- e) per la stipula del contratto;
- f) per il pagamento di anticipazioni dei SAL;
- g) il certificato di collaudo / di regolare esecuzione e per il pagamento del saldo finale.

C.2 Il DURC è acquisito d'ufficio attraverso strumenti informatici dalla Stazione appaltante a condizione che l'appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

C.3 Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo/di regolare esecuzione.

C.4 Ai sensi dell'art. 11 co.6 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva:

- a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
- b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli Art.1.5.2 e Art.1.5.3 del presente Capitolato Speciale;
- c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
- d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli Art.1.5.2 e Art.1.5.3 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

C.5 Fermo restando quanto previsto all'Art.1.10.6, C.4, nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

#### **Art.1.10.7 - Risoluzione del contratto**

C.1 La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore con le procedure di cui all'art.122 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3,

lettere a) e b) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'art. 94 co.1 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione.
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.
- e) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'art 92 del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
- f) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.

C.2 Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

C.3 La Provincia ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) quando riscontri per 2 volte – con successivi e distinti atti - la non omologazione di un mezzo/attrezzatura utilizzato;
- b) quando riscontri irregolarità previdenziale, assistenziale e assicurativa;
- c) quando riscontri il mancato rispetto per 2 volte – con successivi e distinti atti - delle norme di sicurezza previste dalla normativa o dai piani;
- d) quando il cumulo delle penali applicate supera il 10% dell'importo contrattuale;
- e) quando verifichi l'utilizzo di mezzi privi di assicurazione;
- f) quando riscontri la violazione ripetuta delle norme relative al subappalto.

C.4 In base a quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4 ter e 92, comma 4, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti.

C.5 Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Costituisce grave inadempienza disattendere **per 3 volte, anche non consecutive, i termini indicati nell'ordine di intervento**. Tale comportamento comporta la risoluzione del contratto senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 122 del Dlgs. 36/2023 e ss.mm.ii, salva eventuale diversa valutazione della Stazione Appaltante.

Oltre alla casistica su esposta, il DEC quando accerta un grave inadempimento, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

C.6 Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

C.7 Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore del l'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art.106 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, pari all'1 per cento del valore del contratto.

Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

C.8 In contraddittorio fra la Direzione lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi all'inventario dei materiali, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo.

C.9 Nel caso in cui la prosecuzione del servizio, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'art. 10 All. II.14 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:

- a) prosecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
- b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
- c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
- d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.

Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte negli Art.1.3.4 e Art.1.3.5, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera.

C.10 In caso di anticipata risoluzione del contratto spetta all'impresa la sola liquidazione dei lavori regolarmente eseguiti, al netto delle eventuali penali e di quanto dovuto alla Provincia a titolo di risarcimento del danno; il compenso per il "compenso fisso forfettario" e gli "Oneri della sicurezza" verranno corrisposti proporzionalmente alla durata che ha avuto il contratto.

C.11 La Provincia può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni rese, purché correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o rimborso spese; il compenso per il "compenso fisso forfettario" per i mezzi e gli "Oneri della sicurezza" verrebbero corrisposti proporzionalmente alla durata del contratto. La sopravvenuta carenza dei requisiti di ammissione di cui al precedente Art.1.1.5 o il sopravvenire di qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto, costituisce motivo di recesso dal contratto.

C.12 Nel caso di risoluzione del contratto, la Provincia si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di regolare adempimento del servizio.

#### **Art.1.10.8 - Obblighi di ripiegamento dell'appaltatore successivi alla risoluzione**

C.1 Nel caso di risoluzione del contratto l'esecutore dovrà provvedere, ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dal Responsabile Unico del Progetto o dal DEC con la comunicazione di risoluzione, (o con successiva ed autonoma comunicazione). Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando

all'appaltatore i relativi oneri e spese. La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 106 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'esecutore di agire per il risarcimento dei danni.

#### **Art.1.10.9 - Rapporti economici nel caso di esecuzione d'ufficio**

- C.1 Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 124 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.
- C.2 L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta;
- C.3 Le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.
- C.4 Le procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione sono regolate dall'art. 124 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

#### **Art.1.10.10 - Recesso**

- C.1 Ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, alla Stazione Appaltante è riconosciuto il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto d'appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato secondo quanto previsto dall'art. 10 All. II.14 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
- C.2 L'esercizio del diritto di recesso dovrà essere preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi con un preavviso da parte del Responsabile Unico del Progetto non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo dell'opera parzialmente eseguita.
- C.3 I materiali il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del C.1 sono soltanto quelli già accettati dal DEC prima della comunicazione del preavviso di cui al C.2. La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'esecutore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
- C.4 Nell'ipotesi di cui al presente articolo l'esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal DEC e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

### **Parte1.11 - ULTIMAZIONE SERVIZIO**

#### **Art.1.11.1 - Ultimazione attività e gratuita manutenzione**

- C.1 Al termine delle prestazioni e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il DEC, entro 10 giorni dalla richiesta, redige il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di

ultimazione, il DEC procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

- C.2 In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal DEC, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
- C.3 Dalla data del verbale di ultimazione delle prestazioni decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante.

#### **Art.1.11.2 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione**

- C.1 Durante l'esecuzione delle attività la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei servizi da erogare come specificati nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

### **Parte1.12 - NORME FINALI**

#### **Art.1.12.1 - Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore**

- C.1 Le prestazioni appaltate costituiscono un servizio pubblico: per nessuna ragione possono essere sospese ad iniziativa dell'appaltatore. In caso di sospensione o abbandono la Provincia si sostituisce all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio con conseguente imputazione di maggiori spese, salvo il diritto al risarcimento dei danni e la risoluzione del contratto con incameramento della cauzione. E' obbligo dell'appaltatore adottare le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni a beni pubblici e privati. L'appaltatore, inoltre, garantisce la sicurezza del transito nei tratti di strada interessati dagli interventi o nei punti di sosta o di deposito temporaneo di macchinari, materiali e mezzi d'opera di sua proprietà o comunque da lui impiegati. La totale e piena responsabilità della gestione dell'appalto compete all'appaltatore. La Provincia si riserva la più ampia facoltà di sorvegliare, attraverso il personale addetto alla vigilanza, l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto, l'osservanza di tutti i patti contrattuali e di tutte le norme e prescrizioni contenute nel presente Capitolato.
- C.2 Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
- l'osservanza degli obblighi derivanti dalle vigenti normative, relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, malattia), nonché al pagamento dei contributi comunque messi a carico del datore di lavoro; nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per gli operai dipendenti e negli accordi locali integrativi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi; i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non aderente alle associazioni di categoria stipulanti o se recede da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale;
  - comunicare il nominativo del responsabile reperibile, che coprono l'intero arco delle 24 ore del servizio nel periodo di espletamento dello stesso (1 novembre – 30 aprile all'inizio di ognuna delle due annualità) e relativo recapito telefonico dello stesso oltre ad un indirizzo mail;
  - osservare, durante l'esecuzione del servizio, le prescrizioni del DUVRI; qualora ciò non avvenga, la Provincia può disporre, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, la sospensione del servizio;
  - segnalare alla Provincia le violazioni in materia di circolazione stradale e tutela della strada,

da chiunque commesse, che implicino un danno per l'ente, nei tratti interessati dal servizio; in caso di omessa segnalazione, l'appaltatore è responsabile di qualunque danno che potesse derivarne alla Provincia;

- e) la fedele esecuzione delle prestazioni e degli ordini impartiti per quanto di competenza, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al DEC tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- f) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- g) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza;
- h) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- i) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- j) Resta convenuto che, qualora debbano verificarsi danni alle persone o alle cose, imputabili a negligenza nell'esecuzione delle prestazioni, l'appaltatore tiene indenne la Provincia ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvede al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.
- k) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del DEC, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
- l) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
- m) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM dell'1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- n) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- o) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità connessa con l'esecuzione delle opere appaltate;
- p) resta in carico all'impresa, salvo diversa espressa indicazione della Stazione Appaltante, la fornitura e posa di tutta la segnaletica stradale di cantiere per l'esecuzione delle prestazioni, compreso il mantenimento in efficienza, per tutto il periodo di durata dell'attività, in conformità alle disposizioni vigenti, e se del caso, anche gli eventuali impianti semaforici e/o altre segnalazioni luminose richieste dalla stazione appaltante installare idonei dispositivi durante tutte le fasi, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;**
- q) L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del servizio, il nominativo del Direttore del cantiere e l'accettazione di questi; dovrà inoltre comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante ogni sostituzione che si dovesse verificare. Inoltre, l'Appaltatore è tenuto a specificare se il Direttore di cantiere svolge anche le mansioni di Responsabile della sicurezza ovvero, se tale compito è stato affidato a un soggetto distinto, l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicarne il nominativo nonché l'accettazione per iscritto da parte dello stesso affidatario;

- r) assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti della medesima interessati dalla sistemazione in sede;
- s) l'Impresa è obbligata al mantenimento del transito sulle vie pubbliche e private interessate, nonché al mantenimento degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti;
- t) l'Appaltatore deve adottare nell'esecuzione delle prestazioni, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private.  
Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata l'Amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza;
- u) tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo contrattuale.

C.3 L'operatore economico, al momento della presentazione dell'offerta, deve aver assolto agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

C.4 L'appaltatore è tenuto al rispetto della normativa relativa alla c.d. patente a punti (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti prevista dall'art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008).

C.5 Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

C.6 In caso di danni causati a opere e manufatti causati durante lo svolgimento del servizio, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore.

C.7 Se durante il corso delle operazioni di sgombero neve vengono danneggiati o rimossi cantieri temporanei e/o definitivi che segnalano difformità sulla carreggiata, gli stessi dovranno essere ripristinati con estrema tempestività e compatibilmente alla conclusione del fenomeno nevoso o gelivo. Qualora tale ripristino non venga eseguito con opportuna tempestività l'impresa appaltatrice sarà responsabile di qualsiasi danno occorso a persone e/o cose.

C.8 Ai sensi dell'art. 1, co. 2 dell'All. II.3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., **l'Appaltatore che occupi tra 15 a 50 dipendenti**, dopo la stipulazione del contratto, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, e, comunque, non oltre sei mesi dalla data della stipulazione del contratto, deve consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria od i qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'Appaltatore è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali previste dall'Art.1.3.4, del presente Capitolato.

C.9 Ai sensi dell'art. 1, co. 3 dell'All. II.3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., **l'Appaltatore che occupi più di 15 dipendenti**, dopo la stipulazione del contratto, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, e, comunque, non oltre sei mesi dalla data della stipulazione del contratto, deve presentare la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali previste dall'Art.1.3.4, del presente Capitolato.

C.10 In considerazione delle specifiche mansioni da svolgere per l'esecuzione del presente appalto, in deroga all'art. 1, co.4 dell'All. II.3 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'Appaltatore non dovrà assicurare all'occupazione femminile una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, comprese quelle realizzate in subappalto o avvalimento.

C.11 L'operatore economico aggiudicatario, ai sensi degli artt. 57 e 102, comma 1, lett. c) del Codice, in caso di assunzioni necessarie per l'esecuzione dell'appalto, deve garantire le pari opportunità generazionali (minori di 36 anni), di genere, di inclusione lavorativa di persone con disabilità o svantaggiate, indicate all'art. 4 della legge 381/1991, garantendo una quota pari almeno al 30 per

cento tra le figure predette.

- C.12 Qualora il soggetto non proceda ad assumere secondo la fattispecie sopra indicata, come indicato dallo stesso prima della stipula del contratto, verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari all'1,5 per mille del valore del contratto. Tali penali si sommano a quelle eventualmente comminate, per effetto dell'Art.1.3.4; nel caso si raggiunga per le penali la somma del 10% dell'importo del contratto lo stesso viene risolto.
- C.13 Si specifica che per contratti di assunzione si deve far riferimento al "perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale" che non dovranno prevedere un orario di lavoro inferiore a 20 ore settimanali.
- C.14 Qualora compatibile con le prestazioni dell'appalto in oggetto ai sensi dell'art. 102 del Codice le imprese devono garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato.

#### **Art.1.12.2 - Conformità agli standard sociali**

- C.1 I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
- C.2 Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:
- a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
  - b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
  - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
  - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale
  - e) inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
  - f) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
- C.3 Per le finalità di monitoraggio di cui al C.1 la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
- C.4 La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui al C.1, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo Art.1.3.4, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

#### **Art.1.12.3 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto**

- C.1 Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).
- C.2 Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al C.1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
- C.3 Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

#### **Art.1.12.4 - Disciplina antimafia nel caso di subappalto a cascata**

C.1 Il subappalto a cascata, come già indicato al precedente Art.1.9.3, C.7, non è ammesso.

#### **Art.1.12.5 - Patto di inderogabilità**

C.1 L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti patti di integrità che l'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:

- a) patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali
- b) Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto dalla Prefettura di Savona - Ufficio Territoriale del Governo, enti locali ed associazioni di categoria (prot. 2017/53543) accessibile al seguente link:  
<http://www.provincia.savona.it/provinciasv/protocollo-legalita> .

C.2 Gli atti di cui al C.1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono altresì, per le parti che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte integrante del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegati.

C.3 L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

C.4 L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

#### **Art.1.12.6 - Spese contrattuali, imposte, tasse**

C.1 Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.

C.2 Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

C.3 Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai C.1 e C.2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

C.4 A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

C.5 Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

### **Parte1.13 - Eventuali**

#### **Art.1.13.1 - Danni a carico dell'appaltatore**

C.1 L'appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero durante l'esecuzione del contratto. L'appaltatore è tenuto a prendere tutte le misure preventive atte ad evitare di arrecare danni alla Provincia o a terzi ed è comunque tenuto alla loro riparazione sua cura e spese, da eseguirsi con ditte specializzate nel settore.

#### **Art.1.13.2 - Disposizioni per i noleggi**

C.2 E' possibile ricorrere alla locazione senza conducente di macchine agricole e macchine operatrici nel rispetto delle seguenti condizioni:

- l'impresa intestataria deve necessariamente essere un esercente attività di noleggio senza

- conducente;
- sul documento di circolazione del veicolo deve essere riportata l'annotazione relativa a "impresa per locazione";
- Per altre tipologie di utilizzo di beni di terzi dovranno essere rispettate le normative vigenti in materia.

#### **Art.1.13.3 - Prestazioni particolari per il Lotto N° 7 e 8 dovute al “piano neve” prefettizio**

- C.3 Come previsto dal protocollo delle procedure operative da attuare in caso di nevicata, concordato presso la Prefettura di Savona-Ufficio Territoriale di Governo, si è provveduto ad ampliare il servizio del lotto n. 7 e 8 prevedendo, durante i periodi di chiusura dei varchi di Altare e Millesimo dell'autostrada A6, il posizionamento di n° 2 mezzi sgombraneve e uno di spargimento di materiale antighiaccio presso il casello di Altare e di un mezzo sgombraneve e uno di spargimento di materiale antighiaccio presso il casello di Millesimo.
- C.4 I due mezzi posizionati all'uscita del casello di Millesimo, qualora si verifichi la chiusura dei varchi autostradali, dovranno operare anche presso la vicina area di proprietà del Comune di Millesimo, al fine di mantenerla utilizzabile per l'accumulo dei mezzi pesanti, derivanti dalla chiusura autostradale.
- C.5 Tali mezzi dovranno essere sempre operativi e pronti ad entrare in servizio a seguito di disposizione del Direttore del servizio o del Responsabile del progetto, conseguenti alle chiusure sopra citate e dell'immissione di mezzi dai caselli sulle strade Provinciali.

## CAPO 2- Prescrizioni generali sulle attività da svolgere

La seguente parte ha lo scopo di esplicitare l'esecuzione del servizio integrando le informazioni di carattere tecnico nel rispetto di quanto è scritto nel Capo 1

### Parte2.1 - PREMESSA

#### Art.2.1.1 - Scopo del servizio

Il servizio ha lo scopo di mantenere in sicurezza la transibilità delle strade Provinciali  
Riguardo le operazioni necessarie per mantenere il piano viabile e le relative pertinenze (piazzole, incroci, ecc...) delle strade provinciali in perfetto stato di conservazione e comunque tutti quegli interventi atti a garantire le condizioni di sicurezza del transito sulle strade.

Per sicurezza deve intendersi anche il concetto di visibilità presso gli incoci o punti critici

#### Art.2.1.2 - Divisione in lotti e ambiti montano e marino

Il territorio è stato suddiviso in 12 lotti funzionali che a loro volta sono stati suddivisi in ambito marino e montano

- a) Ambito marino le strade che intersecano le quote da 0 a 400 m s.l.m. che affacciano sul litorale
  - o Pertinenza esclusiva di questo ambito sono i lotti 3 e 4
- b) Ambito montano quelli non ricompresi nell'ambito marino
  - o Pertinenza esclusiva di questo ambito sono i lotti 1 - 2 - 5 - 6 - 8
- c) I restanti lotti 7-9-10-11-12 presentano caratteristiche di entrambi gli ambienti

Vedi elaborato 5B STUDIO QUANTITA'

#### Art.2.1.3 - Variabilità degli importi di contratto

Come già precisato nel Capo 1 l'importo contrattuale si compone:

- a) Parte fissa
  - o Compenso fisso
  - o Sicurezza generale
- b) Parte variabile
  - o Servizi in nevicata
  - o Trattamenti preventivi di spargimento di fondenti salini
  - o Interventi puntuali
    - Trattamenti puntuali con cloruro di calcio e relativa sicurezza
    - Taglio piante in caso di galaverna o eventi eccezionali e relativa sicurezza
  - o Spazzamento del piano viabile

Ciò è dovuto all'imprevedibilità della stagione invernale

#### Art.2.1.4 - Manleva da parte dell'Appaltatore

L'appaltatore manleva la Provincia di Savona da eventuali danni verso cose e persone, dovute a un carente, inadeguato servizio

#### Art.2.1.5 - Obblighi particolari

L'appaltatore è obbligato ai seguenti ripristini dovuti ad eventi riconducibili al servizio:

Nell'immediato:

- Ripristino delle condizioni di sicurezza presso cantieri esistenti a proprie spese
- Segnalazioni mediante apposizione di segnaletica stradale delle anomalie

Appena possibile

- Al ripristino dei danni arrecati al patrimonio della Provincia a proprie spese

Il contenzioso con i privati percorre le procedure assicurative

### **Art.2.1.6 - Variazioni**

Tutte le strade riportate in elenco sono quelle al momento nella consistenza dell'Ente. Le stesse potrebbero subire delle variazioni in negativo o in positivo e pertanto lo stesso elenco verrà aggiornato e consegnato all'Impresa appaltatrice la quale sarà tenuta ad intervenire anche sugli eventuali nuovi tratti da gestire su esplicita richiesta scritta del Committente. Fino ad una variazione del 40% come esplicitato nella prima parte.

Verrà calcolato l'importo aggiuntivo o in diminuzione con le stesse metodologie eseguite nell'elaborato 5B STUDIO QUANTITA'

Verranno calcolati i mezzi aggiuntivi o in diminuzione con le stesse metodologie eseguite nell'elaborato 5B STUDIO QUANTITA' ovvero:

- per i mezzi sgombraneve 1 mezzo ogni 10 km arrotondato
- per i mezzi per il trattamento preventivo con salgemma 1 ogni 25 km arrotondato

Senza che l'appaltatore abbia nulla da eccepire

### **Art.2.1.7 - Indicazioni a carattere generale**

Sarà cura dell'appaltatore darsi una struttura per ridurre al minimo i tempi morti e ne terrà conto nel formulare l'offerta

I mezzi per il servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio sono stati calcolati con una velocità media di 22,5 km\h

Il mezzo con la tubina con una velocità media di 8 km\h

La spazzatrice in lavorazione con una velocità media di 12 km\h

La spazzatrice in trasferimento per scarica con una velocità media di 22,5 km\h

### **Art.2.1.8 - Indicazioni generali sui lotti**

Come già ribadito nel CAPO 1- del presente documento l'area logistica dovrà essere interna al lotto e i mezzi dovranno essere al massimo ad una distanza di 10 km dalla tratta di competenza (ciò permette di essere operativi in mezz'ora dalla partenza)

L'elenco delle SS.PP. su cui effettuare il servizio è riportato nell'elaborato 5B STUDIO QUANTITA' e nel CAPO 1- del presente documento.

L'Impresa Appaltatrice, prima dell'inizio della stagione invernale proporrà la sua organizzazione di uomini e mezzi per assolvere ai compiti derivanti dal servizio oggetto del presente appalto, che sarà sottoposta a verifica e successiva approvazione.

L'impresa prima dell'inizio del servizio dovrà aver già provveduto, e se in consegna in via d'urgenza, provvede alla consegna di tutte le polizze assicurative previste nel Capo 1 del presente documento

### **Art.2.1.9 - Potenza mezzi**

Mezzi compresi nella categoria da 40 a 75 q.li: potenza minima 90 cv

Mezzi compresi nella categoria da 75 e 150 q.li: potenza minima 150 cv

### **Art.2.1.10 - Indicazioni generali sui mezzi**

Negli oneri e obblighi a carico della Ditta appaltatrice, già compensati con i prezzi contrattuali, sono compresi:

- i mezzi dovranno avere segnalazioni luminose di ingombro e di servizio;
- la segnaletica stradale prescritta dal Codice della Strada e Regolamento di attuazione;
- il nolo di macchine operatrici, la fornitura ovvero l'uso ed il consumo degli attrezzi, degli utensili e degli arnesi di lavoro;
- la fornitura di olio idraulico di ottima qualità occorrente per il funzionamento delle pompe idrauliche di sollevamento delle lame sgombraneve;
- l'autorizzazione alla circolazione prescritta dalle vigenti disposizioni;
- l'assicurazione obbligatoria dei mezzi attrezzati sia per quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi che per le persone trasportate ed addette alla manovra delle apparecchiature;
- la manutenzione delle macchine ed attrezzature operatrici sia che risultino di proprietà

dell'Impresa Appaltatrice sia che risultino a noleggio;

- la corretta conservazione delle lame/vomeri e degli spanditori di sale, pronti per l'uso;
- tutti i mezzi dovranno essere omologati per lama o vomero
- tutti i veicoli utilizzati devono essere stati sottoposti ad accertamenti degli uffici Provinciali della Motorizzazione Civile sui dati di identificazione e sulla corrispondenza delle caratteristiche tecniche alle prescrizioni contenute nel codice della strada;
- i veicoli, i loro componenti o entità tecniche prodotti in serie devono essere in possesso dei documenti attestanti l'omologazione del tipo;
- tutti i mezzi dovranno essere dotati di catene da montagna;
- tutti i mezzi dovranno avere la dotazione prevista dall'allegato al D.U.V.R.I – 2D ALLEGATO A D.U.V.R.I PROCEDURE DI APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ;
- su tutti i mezzi dovrà essere presente una motosega;
- dovrà esserci almeno un mezzo omologato per la mezza turbina

Gli autoveicoli, le macchine agricole e le macchine operatrici impiegate negli interventi di cui al presente appalto devono essere perfettamente funzionanti.

Qualora i mezzi non dovessero essere immediatamente operativi e quindi fare tratte in trasferimento, nel caso di dimensioni in sagoma o massa superiori ai limiti previsti di legge, dovrà essere acquisita l'autorizzazione per il transito eccezionale al competente ufficio dell'Amministrazione Provinciale.

Non sono ammesse macchine agricole prive di idonea cabina di guida né dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione previsti dalla legge.

Consistenza minima di mezzi e attrezzature che ciascuna Impresa aggiudicataria dell'Appalto che dovrà mettere a disposizione per lo svolgimento delle prestazioni invernali, sono desumibili dall'elaborato 6B SCHEDE LOTTI

#### **Art.2.1.11 - Referente e operatori**

Prima dell'inizio del servizio, la Ditta appaltatrice comunicherà i nominativi del responsabile coordinatore degli interventi e dei conducenti compresi il numero telefonico e il mezzo su quale operano.

Il personale dovrà essere idoneo, per numero e qualifica, allo svolgimento delle attività di che trattasi e avere le abilitazioni professionali (patenti e patentini);

Il numero telefonico del coordinatore, dovrà corrispondere ad un apparecchio presenziato per tutto l'arco delle 24 ore e per l'intera durata del servizio.

L'appaltatore dovrà garantire la presenza di adeguato personale, per tutta la durata dell'appalto

#### **Art.2.1.12 - Attivazione del servizio**

Il periodo di riferimento per l'esecuzione delle prestazioni invernali è previsto **dal 1 novembre al 30 aprile successivo.**

**La verifica di precipitazioni e della presenza di ghiaccio sarà a carico dell'appaltatore ed andrà obbligatoriamente eseguita quotidianamente**

L'appaltatore dovrà operare in modo autonomo nell'attivazione del servizio:

- 1) Trattamento preventivo con salgemma (specificato di seguito all'Art.2.4.4 - Prestazioni per trattamento preventivo con fondenti salini)
  - A tale proposito i parametri di riferimento da considerare ai fini dell'attivazione del servizio di trattamento preventivo alla formazione del ghiaccio, oltre alla temperatura ambientale, sono la temperatura della pavimentazione stradale, l'umidità relativa e la temperatura del punto di rugiada (temperatura alla quale si condensa il vapor acqueo presente nell'aria); relativamente a quest'ultimo parametro si evidenziano le seguenti casistiche:
    - temperatura del punto di rugiada > 0 °C: quando la temperatura ambientale raggiunge la temperatura del punto di rugiada si formerà sulla pavimentazione stradale un sottile strato di acqua. Tale strato potrebbe poi trasformarsi in ghiaccio sia in modo repentino, nel caso in cui la pavimentazione stradale si trovi ad una temperatura inferiore a 0 °C e sia in un secondo momento, nel caso in cui la temperatura ambientale subisca una ulteriore diminuzione intorno a 0 °C;
    - temperatura di rugiada ≤ 0 °C: quando la temperatura ambientale raggiunge la temperatura del punto di rugiada si può avere formazione di cristalli di ghiaccio;
  - criticità (percolamenti)

- al fine di consentire la percorribilità di tutte le strade, e visto la criticità del mattino le operazioni dovranno svolgersi in questo caso per dare piena fruibilità delle stesso entro le ore 07:00
  - Dandone riscontro al D.E.C per le valutazione e il conseguente riconoscimento della corsa, che sarà verificata anche dal traccito GPS
- 2) Trattamento per precipitazione nevoso (specificato di seguito all'Art.2.4.5 - Prestazioni in nevicata)
- trattamento preventivo con salgemma
  - sgombero neve
  - trattamento con salgemma in nevicata
  - allargamenti dovuti alla presenza di neve ai lati delle corsia

L'attivazione del servizio potrà avvenire anche a diretta richiesta di personale della Provincia di Savona, delle Forze dell'Ordine o dei VV.F., sia in ore diurne che notturne, che nei periodi di festività. La Ditta aggiudicataria rimane unica responsabile per il mancato tempestivo intervento.

#### **Art.2.1.13 - Indicazioni specifiche per i mezzi adibiti al trattamento antighiaccio**

##### **I mezzi dovranno essere dotati di GPS a spese dell'appaltatore.**

Nelle previsioni della Provincia durante il trattamento preventivo possono non essere muniti di lama/vomero.

Durante i trattamenti in nevicata dovranno essere muniti di lama/vomero.

Il salarino preso in considerazione è di 6 mc, montato su autocarro o macchina operatrice di portata compresa tra 75 e 150 q.li.

Sarà discrezione dell'appaltatore adottare salarini di cubatura inferiore fino a raggiungere la cubatura prevista per il lotto, fermo restando i mezzi presenti sul lotto come da elaborato 6B SCHEDE LOTTI montato su autocarro o macchina operatrice anche di portata compresa tra 40 e 75 q.li se il salarino è di portata fino a 3 mc, se il salarino è ricompreso tra 3 e 6 mc compresa tra 75 e 150 q.li, ma dovranno essere tutti muniti di GPS, senza che vengano riconosciuti ulteriori costi.

I mezzi dovranno avere tutti avere attacco frontale per lama/vomero nel numero e qualità richiesti dall'elaborato 6B SCHEDE LOTTI.

Per ogni spargisale dovrà essere comunicata la destinazione della tratta assegnata.

Dovranno essere dotati di dispositivo di spandimento con piattello per una larghezza da un min. di cm 250 fino ad un max di cm 1000.

#### **Art.2.1.14 - Indicazioni specifiche per i mezzi adibiti alla rimozione del manto nevoso**

Per ogni lama/vomero dovrà essere comunicata la destinazione della tratta assegnata.

Lame e vomeri

di larghezza compresa tra i cm 2,90-3,00 e h 90 cm e quelli di dimensioni adeguate alle criticità segnalate nell'elaborato 6B SCHEDE LOTTI

Mezza turbina

Dovrà esserci almeno un mezzo tra quelli approvati, di adeguata potenza per l'installazione di attrezzature speciali rotative (frese, turbine)

#### **Art.2.1.15 - Indicazioni specifiche per la pala caricatrice**

Dovrà avere una potenza minima di 100 cv.

Dovrà essere omologata per il montaggio di lama/vomero

#### **Art.2.1.16 - Collaudo dei mezzi da parte del D.E.C**

Prima dell'inizio delle prestazioni i mezzi dovranno essere dotati dei dispositivi di attacco e delle altre attrezzature atti a risultare completamente operativi e idonei.

La direzione del servizio provvederà pertanto ad un fase di collaudo e idoneità dei mezzi.

Eventuali anomalie degli stessi non riscontrabili al momento della presa in carico del servizio e comunque imputabili all'Impresa Appaltatrice, vedranno la stessa provvedere alla loro sostituzione immediata, integrando un altro mezzo previa comunicazione scritta alla Direzione del Contratto.

Il collaudo potrà essere eseguito anche in corso d'opera o quando ritenuto opportuno dalla direzione

del servizio.

Se dopo il collaudo i mezzi non risultassero attrezzati per far fronte alle richieste di prestazione da parte della Direzione del Servizio, la stessa provvederà a mezzo di altre Ditte, addebitando all'Impresa ogni maggior onere oltre alle penalità previste.

La Ditta appaltatrice in sede di collaudo dei mezzi e attrezzi per il servizio antigelo e sgombraneve, dovrà fornire alla Direzione del servizio copia dei libretti di circolazione dei mezzi adoperati, oltre che la documentazione relativa all'omologazione mezzi/attrezzi.

#### **Art.2.1.17 - GPS**

Per assicurare un efficiente e puntuale coordinamento dei veicoli operativi impiegati lungo il reticolo stradale nonché per un'efficiente gestione e valutazione delle prestazioni, la ditta Appaltatrice è obbligata a dotare i mezzi offerti per eseguire il servizio di trattamento antighiaccio, di apposito dispositivo di radiolocalizzazione GPS, la cui installazione, manutenzione e aggiornamento resta a cura e a carico della Ditta Appaltatrice.

L'Impresa dovrà consegnare alla stazione appaltante le credenziali l'accesso al software prima dell'inizio del servizio.

Resta inteso che l'Amministrazione Appaltante deve essere messa in condizioni da parte della ditta appaltatrice di poter utilizzare online, in qualsiasi momento e su qualsiasi tipo di dispositivo il software di gestione della flotta automezzi, senza obbligo di installazione locale sui sistemi informatici della Provincia.

Nel costo è da ritenersi compreso:

1. Fornitura e installazione
  1. Localizzazione della flotta in tempo reale tramite accesso app via web (si dovranno fornire le credenziali)
2. Report reale e dettagliato su ogni singolo veicolo
3. Creazione alert e report personalizzati:
  - a) Mezzo in movimento e fermo
  - b) Percorso mezzo (con eventuali soste)
  - c) Date e orari
4. Manutenzione

Costo annuo comprensivo di montaggio o smontaggio

I dispositivi di radiolocalizzazione, per ogni mezzo offerto, dovranno essere mantenuti funzionanti con continuità durante tutto il periodo della stagione invernale, per la validità dell'appalto.

La corsa sarà contabilizzata a seguito del riscontro del report, sarà fatta eccezione per malfunzionamenti casuali se preventivamente comunicato al D.E.C.

I report dovranno essere consultabili e scaricabili fino a 6 mesi successivi all'ultimazione del servizio.

Per altro si rimanda ai seguenti articoli del CAPO 2- :

Art.2.1.9, Art.2.1.10, Art.2.1.12 1) e 2), Art.2.1.13

### **Parte2.2 - Caratteristiche dei materiali**

#### **Art.2.2.1 - Norme generali sui materiali di consumo**

L'appaltatore provvederà direttamente alla fornitura del ghiaino, dei cloruri di sodio o prodotti clorurati in genere, presso idonei piazzali/magazzini ubicati presso la sede della Ditta aggiudicataria, ovvero presso depositi situati comunque nelle adiacenze della rete stradale provinciale di competenza, spazi che dovranno essere reperiti a cura e spese della Ditta aggiudicataria e senza che ciò comporti alcun compenso specifico o maggiorazione di prezzo.

Il materiale potrà essere fornito sia in forma sfusa che in sacconi big bags; l'eventuale smaltimento dei sacconi avverrà a cura e spese della Ditta aggiudicataria.

Rientrano tra i compiti ed oneri della Ditta aggiudicataria, da intendersi già ricompresi nei prezzi di appalto e nel compenso fisso stagionale:

- stoccare il materiale di consumo in modo differenziato e separato rispetto ad altro materiale eventuale presente nel deposito, così da poter essere immediatamente ed univocamente

individuato;

- custodire il materiale di consumo in modo idoneo e tale da prevenire per il sale effetti di agglomerazione e congelamento; ove ciò non si verifichi sarà onere della Ditta aggiudicataria provvedere a “trattare” il materiale in modo tale da renderlo nuovamente idoneo all’impiego con i mezzi spargisale;
- miscelare sale e ghiaino, se preventivamente autorizzato dal D.E.C., e provvedere al carico e scarico del materiale sul mezzo operativo; la miscelazione del sale in percentuale dovrà essere del 70% in volume di miscela totale;
- L’impresa dovrà attivarsi in maniera da poter integrare la fornitura, ed evitare la mancanza o insufficienza del materiale di consumo presente nei vari depositi.

Qualità e provenienza dei materiali

- a. I materiali da impiegare nei servizi compresi nell'appalto dovranno corrispondere, per caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità in commercio in rapporto alla funzione cui sono destinati. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto.
- b. I materiali proverranno da località o fabbriche che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra. Quando la Direzione dell'Esecuzione del Contratto abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non idonea all'impiego, l'Appaltatore dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute.
- c. Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dell'Esecuzione del Contratto, l'Appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita del servizio anche per quanto può dipendere dai materiali stessi

#### Art.2.2.2 - Inerte

Il ghiaietto sarà di silicei, di dimensioni ben assortite, esenti da sabbia, terra ed altre materie eterogenee.

- Prima dell'impiego, questi materiali dovranno essere accuratamente lavati e, occorrendo, vagliati.
- Quanto alle dimensioni si stabilisce:
- Nelle miscele inerti/sale antigelo dovrà essere utilizzata sabbia con fascia granulometrica 2 – 10 mm.
- Potrà essere utilizzata nella misura del 30% con il 70% di salgemma, dopo aver ricevuto preventivo consenso da parte della Direzione dell'Esecuzione del Contratto.
- Inerti da frantumazione, dovranno essere ricavati da rocce non gelive od alterate in superficie, il più possibile omogenee, preferibilmente silicee, comunque non friabili ed aventi alta resistenza alla compressione, con esclusione di quelle marnose, gessose, micacee, scistose, feldspatiche e simili.
- Qualora la roccia provenga da cave nuove, non accreditate da esperienza specifica, e che per natura e formazione non presentino caratteristiche di sicuro affidamento, la Direzione dell'Esecuzione del Contratto potrà prescrivere che vengano effettuate prove di compressione e di gelività su campioni che siano significativi ai fini della coltivazione della cava.
- In ogni caso, gli inerti da frantumazioni dovranno essere esenti da impurità o materie polverulente e presentare spigoli vivi, facce piane e scabre e dimensioni assortite.
- Divieto di utilizzo su pavimentazioni stradali realizzate in materiale drenante

Qualora fosse autorizzata la miscela, sarebbe da utilizzarsi in nevicata in quantità di 30 gr/mq con il divieto di utilizzo su pavimentazioni stradali realizzate in materiale drenante

#### Art.2.2.3 - Salgemma

I materiali da impiegare nell'espletamento del servizio dovranno corrispondere ai requisiti di seguito fissati:

1. Cloruro di sodio granulare essiccato grosso da 0-10 mm  
Si precisa che saranno accettati solamente fondenti salini di origine minerale (salgemma).
  - caratteristiche chimiche (valori sul secco): NaCl non inferiore al 97 - 98% del prodotto già sofisticato; parti insolubili massimo 1%; antimpiaccante 60 ppm.; altri componenti massimo 1%.

- caratteristiche fisiche: assenza di impurità di natura organica, nociva od inquinante e di elementi estranei; umidità non superiore a 1,5%; valore pH7; Peso specifico 1,25 Kg/l; solubilità minimo 350 gr/litro a 0° C.
- caratteristiche granulometriche: tipo asciutto, senza umidità con antiammassante/antiagglomerante atto a garantire l'utilizzo dopo lunghi periodi di stoccaggio:

fasce granulometriche	valori normali (%)	oscillazione (%)
sup. a 10 mm	0	0-2
da 5 a 10 mm	16	6-27
da 3,15 a 2 mm	21	16-28
da 2 a 1 mm	22	13-29
da 1 a 0,5 mm	11	4-18
da 0,16 a 0,50 mm	8	2-17
dai quali parte fine inferiore a 0,16 mm	4	1-17

2. Cloruro di sodio essiccato e raffinato da 0-1 mm

Si precisa che saranno accettati solamente fondenti salini di origine minerale (salgemma).

- caratteristiche chimiche (valori sul secco): NaCl non inferiore al 99% del prodotto già sofisticato; parti insolubili massimo 0,2%; antimpaccante 0,02%; altri componenti massimo 0,9%.
- caratteristiche fisiche: assenza di impurità di natura organica, nociva od inquinante e di elementi estranei; umidità non superiore a 0,37%; valore pH7; Peso specifico 1,25 kg/l;
- solubilità minimo 350 gr/litro a 0° C.
- granulometria media: 0,5 mm
- Il prodotto deve rimanere sempre scorrevole, non agglomerarsi e svolgere l'azione disgelante sino alla temperatura di almeno - 10° C.
- Tipo asciutto, senza umidità con antiammassante/antiagglomerante atto a garantire l'utilizzo dopo lunghi periodi di stoccaggio.
- La Provincia di Savona si riserva di effettuare prove di laboratorio, a cura e spese dell'Appaltatore, allo scopo di controllare che il sale fornito sia rispondente alle Norme sopra indicate.
- La mancata corrispondenza comporterà l'automatica sostituzione, senza aver nulla a pretendere, del materiale giacente in deposito.

Quantità massima di salgemma prevista per ogni lotto approvvigionamento di 1/6:

	QUANTITA' (t)	1/6
LOTTO 1	322,38	54
LOTTO 2	311,17	52
LOTTO 3	56,95	9
LOTTO 4	48,84	8
LOTTO 5	398,2	66
LOTTO 6	355,73	59
LOTTO 7	368,42	61

LOTTO 8	229,46	38
LOTTO 9	191,55	32
LOTTO 10	144,35	24
LOTTO 11	65,76	11
LOTTO 12	108,32	18
<b>TOTALI</b>	<b>2601,13</b>	<b>432</b>

### Parte2.3 - Cloruro di calcio

#### FORNITURA DI CLORURO DI CALCIO (CaCl<sub>2</sub>)

Del tipo super (Riferimento ANAS)

Per trattamento antigelo stradale

FORNITO IN SACCHI DA 25/30 Kg

Per l'uso stradale, il cloruro di calcio viene impiegato principalmente per la fusione della neve e del ghiaccio, e per il controllo della polvere. La quantità necessaria varia a seconda dell'applicazione, delle condizioni ambientali (temperatura, umidità, ecc.) e del tipo di prodotto utilizzato (scaglie, granuli, ecc.). In generale, per la fusione del ghiaccio si utilizzano quantità variabili tra 10 e 30 grammi per metro quadrato, mentre per il controllo della polvere si possono usare quantità inferiori, spesso diluite in acqua.

Quantità per la fusione del ghiaccio:

- **Sistemi a spruzzo:**

Si utilizzano soluzioni concentrate di cloruro di calcio in acqua, con concentrazioni che possono variare dal 20% al 40%. La quantità da applicare dipende dalla temperatura e dallo spessore del ghiaccio.

- **Distribuzione a secco:**

Le scaglie o i granuli di cloruro di calcio vengono distribuiti direttamente sulla superficie ghiacciata. Le quantità variano a seconda delle condizioni, ma in genere si consigliano tra 10 e 30 grammi per metro quadrato.

- **Pre-trattamento:**

In alcuni casi, il cloruro di calcio viene applicato preventivamente sulla superficie stradale prima di una nevicata o gelata, per evitare la formazione di ghiaccio. In questo caso, le quantità sono generalmente inferiori rispetto al trattamento dopo la formazione del ghiaccio.

Quantità per il controllo della polvere:

- Il cloruro di calcio viene spesso diluito in acqua e applicato come soluzione sulle strade sterrate o non asfaltate.
- La quantità di cloruro di calcio e la concentrazione della soluzione dipendono dalle condizioni della strada e dalla quantità di polvere presente.
- Si possono utilizzare quantità variabili da 100 a 500 grammi di cloruro di calcio per litro d'acqua, a seconda delle esigenze.

Fattori che influenzano le quantità:

- **Temperatura:**

A temperature più basse, è necessaria una maggiore quantità di cloruro di calcio per ottenere lo stesso effetto.

- **Umidità:**

L'umidità presente nell'ambiente può influire sulla velocità di scioglimento del ghiaccio e sulla capacità del cloruro di calcio di aderire alla superficie.

- **Tipo di prodotto:**

Le scaglie di cloruro di calcio possono avere una diversa efficacia rispetto ai granuli o alla soluzione.

- **Condizioni della strada:**

Le strade con maggiore traffico o con una superficie più irregolare potrebbero richiedere quantità maggiori di cloruro di calcio.

## Parte2.4 - Prestazioni del servizio

Nei casi d'urgenza l'Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali al prezzo di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi le prestazioni, né potrà valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione dell'esecuzione del contratto la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.

L'elenco prezzi è suddiviso in tre parti principali

1. Prezzi base al netto delle spese del 15% e dell'utile del 10%
  - Noli a freddo – Materiali – Manodopera – Costi gestione – Sicurezza – Oneri di scarica – GPS
  - Questi prezzi concorrono alla formazione delle analisi
2. Lavori a misura  
Lavorazioni servizio invernale - Lavori a misura sicurezza  
Sono analisi prezzi elementari
3. LAVORI A MISURA PER LOTTI  
Sono dodici capitoli uno per ogni lotto, le voci a livello descrittivo sono uguali cambia NP.S.X.... dove x rappresenta il numero del lotto, il contenuto delle quantità delle analisi prezzo varia ed è desunto dall'elaborato 5B STUDIO QUANTITA'

Le quantità di seguito riportate riguardano 1 stagione

### Art.2.4.1 - Piano neve

Prefettura di Savona Ufficio Territoriale del Governo  
Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico  
PIANO NEVE

Per la gestione coordinata della circolazione in caso di precipitazioni nevose lungo la rete autostradale e la viabilità ordinaria della provincia di Savona

Prefettura di Savona protocollo N.0012336 del 11/03/2024 - Provincia protocollo n. 0012341/2024 del 12/03/2024

### Art.2.4.2 - Compenso fisso forfettario

**Premessa quanto previsto in questo articolo riguarda di elenco prezzi Art. NP.S.X.1.1 dove la x all'interno del codice riportato deve intendersi come numero del lotto:**

COMPRENDE:

**NPSLM.1.2.1.4.1**

**COMPENSO FORFETTARIO PER LA DISPONIBILITÀ E REPERIBILITÀ PER IL SERVIZIO NEVE ED ANTIGELO - PER OGNI MEZZO DELL'IMPRESA CON PORTATA COMPRESA TRA 75 A 150 Q.LI POTENZA MINIMA 150 CV**

Canone mensile per la disponibilità e reperibilità, compreso notturni e festivi, riferita ad ogni mezzo operativo (autocarro, trattore, adibito al trattamento sgombraneve – escluse le pale cariatrici o affini e le attrezzature) utilizzato per sgombrare neve o interventi su tratti di strada ghiacciata con materiale antigelo, consistente in:

1. Attivazione del servizio:
  - l'appaltatore dovrà provvedere autonomamente alla verifica delle condizioni delle strade e all'attivazione del servizio;
    - l'appaltatore dovrà verificare il punto di rugiada e le temperature (mantenendone riscontro)
    - l'appaltatore dovrà le criticità (scolaticci, ecc...)
  - su chiamata da parte del personale della PROVINCIA DI SAVONA;
2. messa a disposizione e pronto intervento
3. del mezzo d'opera per lo sgombrare neve (con lama o vomero) e il trattamento preventivo con

fondenti salini (con salarino come già specificato):

- lungo le strade di competenza
  - il caricamento del sale antigelo presso i depositi individuati suddetti con pala caricatrice potenza minima di 100 cv.
  - (sono compresi nel prezzo la disponibilità del mezzo e la reperibilità dell'operatore);
4. individuazione e/o realizzazione delle strutture di ricovero dei mezzi di servizio, nonché dei piazzali per lo stoccaggio
  5. ricovero dei mezzi suddetti in idoneo deposito ubicato lungo il tronco o nelle immediate vicinanze e comunque su disposizioni impartite dalla D.L;
  6. Assemblaggio mezzo lama/vomero, salarino e montaggio catene
  7. piena reperibilità (24 ore) del personale operativo e del responsabile delle squadre designate dall'Impresa previa comunicazione di almeno due recapiti telefonici;
  8. onere del coordinamento da parte del Responsabile delle squadre con l'obbligo della tempestiva comunicazione all'Amministrazione qualora la segnalazione di intervento pervenga da organismi diversi dall'Amministrazione stessa o su iniziativa dell'Impresa.
  9. Riunione sicurezza e formazione del personale
  10. Costo per GPS:

Nel costo è da ritenersi compreso:

- Nolo e manutenzione del Dispositivo
- Localizzazione della flotta in tempo reale tramite accesso app via web (si dovranno fornire le credenziali)
- Report reale e dettagliato su ogni singolo veicolo:
  1. Mezzo in movimento e fermo
  2. Percorso mezzo (con eventuali soste)
  3. Date e orari
  4. I report dovranno essere scaricabili (fino a 6 mesi dal certificato di conformità)

#### **NPSLM.1.2.1.4.2**

### **COMPENSO FORFETTARIO PER LA DISPONIBILITÀ E REPERIBILITÀ PER IL SERVIZIO NEVE ED ANTIGELO - PER OGNI MEZZO DELL'IMPRESA CON PORTATA COMPRESA TRA 40 A 75 Q.LI POTENZA MINIMA CV 90**

Canone mensile per la disponibilità e reperibilità, compreso notturni e festivi, riferita ad ogni mezzo operativo (autocarro, trattore, adibito altrattamento sgombraneve – escluse le pale caricatori o affini e le attrezzature) utilizzato per sgombrare neve o interventi su tratti di strada ghiacciata, consistente in:

1. Attivazione del servizio:
  - l'appaltatore dovrà provvedere autonomamente alla verifica delle condizioni delle strade e all'attivazione del servizio;
  - su chiamata da parte del personale della PROVINCIA DI SAVONA;
2. messa a disposizione e pronto intervento
3. del mezzo d'opera per lo sgombrare neve (con lama o vomero):
  - lungo le strade di competenza
  - (sono compresi nel prezzo la disponibilità del mezzo e la reperibilità dell'operatore);
4. individuazione e/o realizzazione delle strutture di ricovero dei mezzi di servizio, nonché dei piazzali per lo stoccaggio
5. ricovero dei mezzi suddetti in idoneo deposito ubicato lungo il tronco o nelle immediate vicinanze e comunque su disposizioni impartite dalla D.L;
6. Assemblaggio mezzo lama/vomero e montaggio catene
7. piena reperibilità (24 ore) del personale operativo e del responsabile delle squadre designate dall'Impresa previa comunicazione di almeno due recapiti telefonici;
8. onere del coordinamento da parte del Responsabile delle squadre con l'obbligo della tempestiva comunicazione all'Amministrazione qualora la segnalazione di intervento pervenga da organismi diversi dall'Amministrazione stessa o su iniziativa dell'Impresa.
9. Riunione sicurezza e formazione del personale
10. Redazione del verbale sulle condizioni di manufatti stradali:

Redazione del verbale a inizio stagione sulle condizioni di manufatti stradali posizionati sui bordi della carreggiata (con eventuale dimostrazione fotografica), sia di proprietà privata che della Stazione Appaltante, a inizio stagione, a cura dell'impresa, per prevenire controversie su eventuali danni derivanti dall'effettuazione del servizio. Qualora tale verbale non venisse redatto si intende

che l'impresa abbia accertato la totale integrità dei manufatti stradali.

11. Segnalazione degli pericoli, ostacoli e innesti interferenti

Segnalazione degli ostacoli e degli accessi interferenti con il servizio, attraverso la posa in opera di opportuni manufatti di segnalamento.

**NPSLM.1.2.1.4.8**

**COMPENSO FORFETTARIO PER LA DISPONIBILITÀ PER IL SERVIZIO NEVE ED ANTIGELO - PER OGNI MEZZO DELL'IMPRESA CON PORTATA COMPRESA TRA 75 A 150 Q.LI POTENZA MINIMA DI 150 CV.(CON TURBINA, LAMA O VOMERO, SALARINO) POTENZA MINIMA 150 CV**

Canone mensile per la disponibilità e reperibilità, compreso notturni e festivi, riferita ad ogni mezzo operativo (autocarro, trattore, adibito altrattamento sgombraneve – escluse le pale cariatrici o affini e le attrezzature) utilizzato per sgombrare neve o interventi su tratti di strada ghiacciata con materiale antigelo, consistente in:

1. Attivazione del servizio:

- l'appaltatore dovrà provvedere autonomamente alla verifica delle condizioni per l'allargamento con turbina e alla eventuale sostituzione di mezzi in avaria per lo sgombrare neve e i trattamenti con fondenti salini;
- su chiamata da parte del personale della PROVINCIA DI SAVONA;

2. messa a disposizione e pronto intervento

3. valgono le precedenti prescrizioni nel caso di utilizzo in sostituzione per art: **NPSLM.1.2.1.4.1**

**NPSLM.1.2.1.4.2**

4. individuazione e/o realizzazione delle strutture di ricovero dei mezzi di servizio, nonché dei piazzali per lo stoccaggio

5. ricovero dei mezzi suddetti in idoneo deposito ubicato lungo il tronco o nelle immediate vicinanze e comunque su disposizioni impartite dalla D.L;

6. Assemblaggio mezzo lama/vomero, salarino, mezza turbina e montaggio catene

7. piena reperibilità (24 ore) del personale operativo e del responsabile delle squadre designate dall'Impresa previa comunicazione di almeno due recapiti telefonici;

8. onere del coordinamento da parte del Responsabile delle squadre con l'obbligo della tempestiva comunicazione all'Amministrazione qualora la segnalazione di intervento pervenga da organismi diversi dall'Amministrazione stessa o su iniziativa dell'Impresa.

9. Riunione sicurezza e formazione del personale

10. Il GPS sarà collocato su questo mezzo in caso di sostituzione vale prescrizioni art.

**NPSLM.1.2.1.4.1:**

**NPSLM.1.2.1.4.9**

**COMPENSO FORFETTARIO PER LA DISPONIBILITÀ SCORTA LAMA E/O VOMERO E SALARINO PER IL SERVIZIO NEVE ED ANTIGELO**

1. messa a disposizione di lama/vomero per sostituzione avarie

2. individuazione e/o realizzazione delle strutture di ricovero dei mezzi di servizio, nonché dei piazzali per lo stoccaggio

3. ricovero dei mezzi suddetti in idoneo deposito ubicato lungo il tronco o nelle immediate vicinanze e comunque su disposizioni impartite dalla D.L;

Sara compensato 1 volta unità di misura cad\anno

Per eventuali irregolarità saranno applicate le penali di cui al CAPO 1- DISPOSIZIONI NORMATIVE, Art.1.3.4 - Penali

**Art.2.4.3 - Compenso sicurezza dovuto a interferenze durante i servizi di trattamento preventivo e sgombrare neve**

**Premessa quanto previsto in questo articolo riguarda di elenco prezzi Art. NP.S.X.1.4 dove la x all'interno del codice riportato deve intendersi come numero del lotto:**

**Sono ricompresi gli art.:**

**NPSSM.1.2.2.2**

**NPSSM.1.2.2.5**

**NPSSM.1.2.2.6**

**NPSSM.1.2.2.7.1**

### **NPSSM.1.2.2.3**

### **NPSSM.1.2.2.4**

COMPENSO SICUREZZA DOVUTO A INTERFERENZA si rimanda all'elaborato 1D D.U.V.R.I e 2D allegato a D.U.V.R.I procedure di apposizione della segnaletica stradale

COMPRENDE:

- Nolo di dotazione aggiuntiva per ogni autista
- Nolo cantiere accesso area logistica
- Posa cantiere accesso area logistica
- Nolo - 1/2 CANTIERE - Nolo di cantiere stradale per ogni mezzo per interferenze alla viabilità di varia tipologia
- Cantiere gestito con moviere - posa di cantiere stradale (taglio piante con squadra)  
Manodopera e mezzi per la posa
- Cantiere gestito con moviere - moviere (taglio piante con squadra)  
Manodopera e mezzi per la posa

Sarà compensato 1 unità di misura cad\anno

Per eventuali irregolarità saranno applicate le penali di cui al CAPO 1- DISPOSIZIONI NORMATIVE, Art.1.3.4 - Penali

### **Art.2.4.4 - Prestazioni per trattamento preventivo con fondenti salini**

**Premessa quanto previsto in questo articolo riguarda di elenco prezzi Art. NP.S.X.1.3 dove la x all'interno del codice riportato deve intendersi come numero del lotto:**

**Sono ricompresi gli art.:**

**NPSLM.1.2.1.2.3**

**NPSLM.1.2.1.2.1**

I trattamenti preventivi alla formazione del ghiaccio consistono nello spargimento PREVENTIVO con idonee attrezzature di miscele di cloruri di sodio salgemma)

Sono interventi da eseguire tempestivamente per prevenire il fenomeno della formazione del ghiaccio sulla strada, quando le condizioni climatiche ed ambientali siano favorevoli all'instaurarsi del fenomeno.

Con riferimento alle attività di "trattamento antigelo" preventive e ai fini di garantire la regolarità del traffico e della minimizzazione dei disagi per l'utenza, tutte le attività devono, per quanto possibile, essere effettuate con modalità e tempi tali da provocare il minor intralcio possibile alla circolazione

A tale proposito i parametri di riferimento da considerare ai fini dell'attivazione del servizio di trattamento preventivo alla formazione del ghiaccio, oltre alla temperatura ambientale, sono la temperatura della pavimentazione stradale, l'umidità relativa e la temperatura del punto di rugiada (temperatura alla quale si condensa il vapor acqueo presente nell'aria); relativamente a quest'ultimo parametro si evidenziano le seguenti casistiche:

1. temperatura del punto di rugiada  $> 0$  °C: quando la temperatura ambientale raggiunge la temperatura del punto di rugiada si formerà sulla pavimentazione stradale un sottile strato di acqua. Tale strato potrebbe poi trasformarsi in ghiaccio sia in modo repentino, nel caso in cui la pavimentazione stradale si trovi ad una temperatura inferiore a 0 °C e sia in un secondo momento, nel caso in cui la temperatura ambientale subisca una ulteriore diminuzione intorno a 0 °C;
2. temperatura di rugiada  $\leq 0$  °C: quando la temperatura ambientale raggiunge la temperatura del punto di rugiada si può avere formazione di cristalli di ghiaccio;

Il mezzo dovrà viaggiare sempre con catene da neve del tipo da montagna e dovrà essere dislocato nel punto più idoneo nell'ambito del lotto, di competenza del servizio.

COMPRENDE:

Pala caricatrice potenza minima di 100 cv a caldo per carico materiali

Automezzo a caldo da 75 a 150 q.li potenza minima 150 cv

Nolo di motosega

Trattamenti preventivi:

- giri completi

- giri al 66%
- giri al 33%

Salgemma con i seguenti dosaggi

- 7 GR/MQ TRA 0 e -5 GRADI CENTIGRADI (tutti gli ambiti)
- 12 GR/MQ TRA -5,1 E -12 GRADI CENTIGRADI (tutti gli ambiti)
- 15 GR/MQ INFERIORE A-12 GRADI CENTIGRADI (ambito montano)
- 30 GR/MQ in caso di galaverna
- Le suddette quantità potranno essere incrementate fino ad un massimo del 50% in presenza di pavimentazioni stradali realizzate in materiale drenante

Si procederà al riscontro dei punti 1 e 2 forniti contestualmente al tracciato del GPS

Le prestazioni previste per i lotti:

- LOTTI 1-6 - 129 GIRI SALAGGIO (43 scaglioni da 3)
- LOTTO 5 - 120 GIRI SALAGGIO LOTTO 5 (40 scaglioni da 3)
- LOTTI 2-7-8 - 117 GIRI SALAGGIO (39 scaglioni da 3)
- LOTTI 9-10 - 87 GIRI SALAGGIO (29 scaglioni da 3)
- LOTTO 12 - 42 GIRI SALAGGIO (14 scaglioni da 3)
- LOTTO 11 - 39 GIRI SALAGGIO (13 scaglioni da 3)
- LOTTI 3-4 (presente nei lotti 7-9-10-11-12) - 36 GIRI SALAGGIO (12 scaglioni da 3)

Saranno compensate a scaglioni di 3 unità di misura cad

Per eventuali irregolarità saranno applicate le penali di cui al CAPO 1- DISPOSIZIONI NORMATIVE, Art.1.3.4 - Penali

#### Art.2.4.5 - Prestazioni in nevicata

**Premessa quanto previsto in questo articolo riguarda di elenco prezzi Art. NP.S.X.1.2 dove la x all'interno del codice riportato deve intendersi come numero del lotto:**

**Sono ricompresi gli art.:**

**NPSLM.1.2.1.1.2**

**NPSLM.1.2.1.2.1**

**NPSLM.1.2.1.2.2**

**NPSLM.1.2.1.2.3 - 7 gr/mq**

**NPSLM.1.2.1.2.3 - 30 gr/mq**

**NPSLM.1.2.1.1.1**

**NPSLM.1.2.1.4.4**

**NPSLM.1.2.1.4.5**

**NPSLM.1.2.1.4.3**

Sono interventi da eseguire tempestivamente per prevenire il fenomeno dell'accumulo delle neve sulla strada, quando le condizioni climatiche ed ambientali siano favorevoli all'instaurarsi del fenomeno.

Alla partenza dello sgombraneve l'Appaltatore ed i suoi dipendenti, in caso di sua assenza, hanno l'obbligo di preavvisarlo tempestivamente.

Dovrà esserne data comunicazione al personale dell'ente.

In mancanza di personale dell'ente, l'appaltatore dopo aver constatato la necessità di effettuare il servizio, potrà iniziarlo sotto la propria responsabilità avvisando il capo cantoniere di zona o il Direttore del Servizio in un secondo momento.

In mancanza di indicazioni impartite dall'Ente, l'appaltatore potrà iniziare il servizio anche su richiesta delle Forze dell'Ordine presenti sul territorio (Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, ecc.) annotando dettagliatamente i riferimenti del richiedente dandone comunicazione nel più breve tempo possibile al capo cantoniere di zona o al Direttore del Servizio.

Lo spalaneve, di norma, dovrà entrare in azione non appena la neve abbia raggiunto l'altezza minima di cm. 5 (cinque) in uno qualunque dei punti del tronco da sgombrare e cesserà la sua attività quando il piano viabile risulterà completamente sgombero e raggiungerà il cosiddetto "nero". Lo spalaneve ed il relativo mezzo di locomozione dovranno essere sempre in piena efficienza ed in completo assetto.

Le spese per carburanti, i lubrificanti ed i dispositivi antighiaccio, occorrenti al funzionamento di tutti i mezzi meccanici nonché gli oneri assicurativi del personale restano a totale carico della Ditta.

La Ditta è tenuta a ottemperare alle disposizioni che le verranno impartite dall'Amministrazione a mezzo del proprio personale.

Lo sgombero verrà eseguito per metà larghezza della sede stradale in andata e per l'altra metà in ritorno, operazione da ripetersi fino a che il piano viabile risulti completamente liberato dalla neve, secondo le prescrizioni dell'Amministrazione.

Negli sgomberi successivi, ove non sia possibile mantenerla nella larghezza primitiva, la sezione libera potrà essere proporzionalmente più stretta e ridotta soltanto in presenza di ostacoli permanenti ed accidentali posti lateralmente alla carreggiata.

In caso di presenza di ostacoli accidentali che rappresentano impedimento per lo sgombero della neve l'Appaltatore è tenuto a comunicarlo immediatamente all'Amministrazione, ed adoperarsi per rimuoverlo o segnalarlo in condizioni di sicurezza e conformemente alle norme vigenti.

Lo sgombero dovrà risultare uniforme, privo di restringimenti: qualora l'intervento non sia eseguito con tale modalità, l'Appaltatore è tenuto al ripristino e a propria cura e spese.

Lo sgombero della neve deve avvenire con lama a raso del piano viabile ed a velocità tale da consentire l'asportazione della massa nevosa depositata senza produrre danni alla pavimentazione stradale, alle attrezzature, alla segnaletica ed alle infrastrutture installate lungo la strada.

L'utilizzo della fresa al posto della lama è consentito solo nel caso di eccessivo accumulo di neve sulla pavimentazione stradale o significativo restringimento della carreggiata e comunque sempre preceduto da specifica comunicazione al personale della Provincia di Savona.

Nel caso in cui durante il servizio di sgombero neve la Ditta aggiudicataria dovesse incontrare piante o rami abbattuti che ostruiscano in tutto o in parte la carreggiata, il personale della Ditta dovrà attivarsi per rimuovere l'ostacolo e riprendere il servizio ovvero, nel caso in cui ciò non fosse tecnicamente possibile, segnalare immediatamente la cosa al personale della Provincia di Savona; analoga tempestiva segnalazione è dovuta nel caso di qualsiasi altro impedimento, quali mezzi in panne, ecc., che non dovesse consentire il regolare svolgimento del servizio, in modo tale che la Provincia di Savona possa predisporre eventuali interventi sostitutivi.

Lo sgombero deve avvenire garantendo la più ampia larghezza transitabile della carreggiata e senza produrre eccessiva spinta sulla barriera di sicurezza stradale (la larghezza non dovrà essere inferiore alla larghezza compresa fra i cigli della banchina, o fra la segnaletica di margine in caso di banchina pavimentata o spinta fino al guard-rail) laddove esistente. Eventuali accumuli di neve devono essere collocati al di fuori della sede pavimentata con l'avvertenza di non occultare la segnaletica verticale, evitando inoltre, che i mezzi in transito siano esposti verso zone sprovviste di barriere di protezione. Spetta alla Ditta, previa ricognizione sul lotto assegnato, individuare detti siti e segnalare eventuali zone di pericolo per la manovra dei propri mezzi.

Terminato lo sgombero, dovranno essere ultimate immediatamente le attività di allargamento soprattutto nelle aree di intersezione al fine di garantire la circolazione stradale in condizione di sicurezza.

Nelle operazioni di allargamento dovranno essere ripristinate tutte le pertinenze rimossi gli accumuli che creino pericolo alla circolazione stradale, in questa fase saranno usati tutti i mezzi quali pale, frese, lame e vomeri

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi alla conduzione ed alla manutenzione di ogni sgombraneve.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per eventuali sgomberi extracontrattuali per i cumuli di neve che si formassero sulla strada per effetto di gonfiate, valanghe e slavine che, per il loro eccessivo ingombro impedissero la continuazione dello sgombero con lo spalaneve.

Al termine di ogni intervento giornaliero l'Appaltatore dovrà comunicare tramite posta elettronica agli indirizzi indicati dal Responsabile del Procedimento e/o Direttore dell'esecuzione, il rendiconto del servizio effettuato con indicazione di quanto riportato

I servizi saranno sospesi quando le condizioni di transitabilità risulteranno normali; di massima ciò avverrà quando il piano viabile sia condotto "al nero".

#### COMPRENDE:

1. Servizio spandimento materiali antigelo a inizio e fine nevicata senza utilizzo di vomero
  - o Materiale salgemma a 7 GR/MQ
2. Servizio spandimento materiali antigelo durante la nevicata con utilizzo di lama/vomero
  - o Materiale salgemma a 30 GR/MQ
3. Servizio di sgombraneve

4. Servizio allargamento con mezza turbina quando necessario
5. Piccoli interventi di taglio piante eseguiti dall'autista del mezzo in servizio
6. Interventi di taglio piante con l'ausilio di squadra
7. Soccorso autisti in difficoltà (accertamento condizioni, allertamento se del caso soccorso, attivazione delle procedure per l'eliminazione dell'interruzione del servizio)

Le prestazioni previste per i lotti:

- LOTTI 1-6 - LOTTI A 22 NEVICATE
- LOTTO 5 - LOTTI A 20 NEVICATE
- LOTTI 2-7-8 - LOTTI A 16 NEVICATE
- LOTTI 9-10 - LOTTI A 16 NEVICATE
- LOTTO 12 - LOTTI A 8 NEVICATE
- LOTTO 11 - LOTTI A 6 NEVICATE
- LOTTI 3-4 (presente nei lotti 7-9-10-11-12) - LOTTI A 4 NEVICATE

Saranno compensate a scaglioni di 2 unità di misura cad

Per eventuali irregolarità saranno applicate le penali di cui al CAPO 1- DISPOSIZIONI NORMATIVE, Art.1.3.4 - Penali

**Art.2.4.6 - Intervento a seguito di presenza di ghiaccio puntuale che crea pericolo alla viabilità.  
con cloruro di calcio (cacl2)**

Questo intervento deve essere preventivamente autorizzato dal D.E.C., l'impresa dovrà provvedere a segnalare al capo cantoniere eventuali situazioni di criticità.

Si compone di tre prezzi distinti.

**Premessa quanto previsto in questo articolo riguarda di elenco prezzi Art. NP.S.X.1.7 dove la x all'interno del codice riportato deve intendersi come numero del lotto:**

**Sono ricompresi gli art.:**

**NPSLM.1.2.1.4.11**

1. INTERVENTO A SEGUITO DI PRESENZA DI GHIACCIO PUNTUALE CHE CREA PERICOLO ALLA VIABILITÀ. CON CLORURO DI CALCIO (CACL2)  
COMPRENDE:
  - Autocarro da 40 a 60 q.li
  - 2 operai
  - Materiale cloruro di calcio (CACL2) in ragione di 30 gr a mq minimo

Sarà compensato 1 unità di misura cad ogni 30 mq

Per eventuali irregolarità saranno applicate le penali di cui al CAPO 1- DISPOSIZIONI NORMATIVE, Art.1.3.4 - Penali

**Premessa quanto previsto in questo articolo riguarda di elenco prezzi Art. NP.S.X.1.10 dove la x all'interno del codice riportato deve intendersi come numero del lotto:**

**Sono ricompresi gli art.:**

**NPSSM.1.2.2.6**

2. POSA E RIMOZIONE CANTIERE GESTITO DA MOVIERI (sicurezza si rimanda all'elaborato 1D D.U.V.R.I e 2D allegato a D.U.V.R.I procedure di apposizione della segnaletica stradale - sicurezza)  
COMPRENDE:
  - Manodopera e mezzi per la posa

Sarà compensato 1 unità di misura cad ogni cantiere

Per eventuali irregolarità saranno applicate le penali di cui al CAPO 1- DISPOSIZIONI NORMATIVE, Art.1.3.4 - Penali

**Premessa quanto previsto in questo articolo riguarda di elenco prezzi Art. NP.S.X.1.9 dove la x all'interno del codice riportato deve intendersi come numero del lotto:**

**Sono ricompresi gli art.:**

**NPSSM.1.2.2.7.1**

3. MOVIERI PER INTERVENTO A SEGUITO DI PRESENZA DI GHIACCIO PUNTUALE CHE CREA PERICOLO ALLA VIABILITA. CON CLORURO DI CALCIO (CaCl<sub>2</sub>) (sicurezza si rimanda all'elaborato 1D D.U.V.R.I e 2D allegato a D.U.V.R.I procedure di apposizione della segnaletica stradale - sicurezza)

COMPRENDE:

- Manodopera

Sarà compensato 1 unità di misura cad ogni 30 mq

Per eventuali irregolarità saranno applicate le penali di cui al CAPO 1- DISPOSIZIONI NORMATIVE, Art.1.3.4 - Penali

**Art.2.4.7 - Interventi taglio piante in caso di galaverna o eventi eccezionali**

Questo intervento deve essere preventivamente autorizzato dal D.E.C., l'impresa dovrà provvedere a segnalare al capo cantoniere eventuali situazioni di criticità.

Si compone di due prezzi distinti.

**Premessa quanto previsto in questo articolo riguarda di elenco prezzi Art. NP.S.X.1.6 dove la x all'interno del codice riportato deve intendersi come numero del lotto:**

**Sono ricompresi gli art.:**

**NPSLM.1.2.1.4.10**

1. TAGLIO PIANTE A CAUSA DI GALAVERNA (lavorazione) Rimozione alberature dalla carreggiata

COMPRENDE:

- Pala caricatrice potenza minima di 100 cv.
- Autocarro da 40 a 75 q.li potenza minima di 90 cv.
- 2 operai
- 2 motoseghe

Sarà compensato 1 unità di misura cad ogni hm

Per eventuali irregolarità saranno applicate le penali di cui al CAPO 1- DISPOSIZIONI NORMATIVE, Art.1.3.4 - Penali

**Premessa quanto previsto in questo articolo riguarda di elenco prezzi Art. NP.S.X.1.8 dove la x all'interno del codice riportato deve intendersi come numero del lotto:**

**Sono ricompresi gli art.:**

**NPSSM.1.2.2.8**

2. POSA E RIMOZIONE CHIUSURA STRADA PER TAGLIO PIANTE A CAUSA DI GALAVERNA (sicurezza si rimanda all'elaborato 1D D.U.V.R.I e 2D allegato a D.U.V.R.I procedure di apposizione della segnaletica stradale - sicurezza)

COMPRENDE:

- Manodopera e mezzi per la posa

Sarà compensato 1 unità di misura cad ogni cantiere

Per eventuali irregolarità saranno applicate le penali di cui al CAPO 1- DISPOSIZIONI NORMATIVE, Art.1.3.4 - Penali

## **Art.2.4.8 - Spazzamento a fine stagione**

Questo intervento deve essere preventivamente autorizzato dal D.E.C.

**Premessa quanto previsto in questo articolo riguarda di elenco prezzi Art. NP.S.X.1.5 dove la x all'interno del codice riportato deve intendersi come numero del lotto:**

**Sono ricompresi gli art.:**

**NPSLM.1.2.1.3.1 - lavorazione**

**NPSLM.1.2.1.3.1 - traferimento**

**NPSLM.1.2.1.4.6**

COMPRENDE:

- Spazzamento (nolo spazzatrice)
- Trasporto a discarica (nolo spazzatrice)
- Oneri di discarica

Sarà compensato 1 unità di misura cad

Per eventuali irregolarità saranno applicate le penali di cui al CAPO 1- DISPOSIZIONI NORMATIVE, Art.1.3.4 - Penali

## **Parte2.5 - Conclusioni**

### **Art.2.5.1 - Controlli**

Il D.E.C. e il personale della provincia potrà eseguire controlli a campione su: Personale, mezzi, attrezzature e materiali in qualsiasi momento

### **Art.2.5.2 Dichiarazione da parte appaltatore**

L'appaltatore visto la comprovata esperienza dimostrata in sede di gara, dichiara:

1. Di aver chiari i contenuti dell'appalto
2. Di ritenere esaustivi gli elaborati
3. Di ritenere congrue le analisi prezzi